SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 173



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2006.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina di otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale è stata chiamata a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, la prof.ssa Luisa Capitanio Santolini;

Vista la lettera di dimissioni in data 13 marzo 2006 della prof.ssa Luisa Capitanio Santolini da componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Decreta:

È chiamata a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, la prof.ssa Maria Teresa, detta Marisa, Fagà, in sostituzione della prof.ssa Luisa Capitanio Santolini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 187

06A06871

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2006.

Nomina del Comitato di garanti di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004 recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni d'emergenza nell'area sud-est asiatico»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile ed in particolare l'art. 1;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico» ed in particolare l'art. 1, comma 2, che istituisce un Comitato di garanti al fine di garantire una efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2005 recante «Nomina del Comitato di garanti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005» con il quale sono stati individuati

quali componenti del Comitato di garanti l'on. Giuliano Amato, il Sen. Giulio Andreotti, l'on. Emma Bonino, il prof. Andrea Monorchio e l'on. Giorgio Napolitano;

Considerato che gli On.li Giorgio Napolitano, Giuliano Amato ed Emma Bonino sono stati chiamati a ricoprire alte cariche istituzionali che non consentono l'ulteriore permanere nel Comitato dei garanti

Preso atto della nota del 16 giugno 2006 del Coordinatore del Comitato di garanti, on. Emma Bonino al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione di professionalità idonee a sostituire i membri uscenti;

Decreta:

1. Comitato dei garanti, istituito con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in premessa è così composto:

Sen. Giulio Andreotti

Avv. Fernanda Contri

dott. Gianni Letta

Amb. Ferdinando Salleo

Prof. Andrea Monorchio

2. Il Comitato definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività al fine di garantire il più efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.

Il supporto logistico e di segreteria del Comitato sarà assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2005 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07053

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 22 maggio e 22 giugno 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti Certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2006.

A fronte ditale versamento, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06988

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ri.Mar. Soc. coop. a r.l.», in Marsciano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolameno di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995 con il quale la società cooperativa «Co.Ri.Mar. Soc. coop. a r.l.», con sede Marsciano (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Loris Batini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Sarti nato a Viareggio (Lucca) il 3 marzo 1960, con studio in Lucca in via Luporini n. 57, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Loris Batini, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06956

DECRETO 4 luglio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «F. M. 3000 Piccola società cooperativa a r.l.», in Pieve del Cairo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 con il quale la «F. M. 3000 Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pieve del Cairo (Pavia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ghidotti Mauro Giovanni, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Ghidotti Mauro Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Quarta Luciano, nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, domiciliato a Milano, via Lovanio n. 10, è nominato commissario liquidatore della «F. M. 3000 Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pieve del Cairo (Pavia), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 17 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Ghidotti Mauro Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06928

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Sud Service Piccola società cooperativa a r.l.», in Castel San Giorgio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sud Service Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Castel San Giorgio (Salerno), costituita in data 26 ottobre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Eduardo Palmieri di Salerno, REA n. 301590, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Buccella Andrea, nato a Napoli il 10 ottobre 1967, residente in Salerno, via Panoramica n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06917

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della cooperativa «Work & Trading Corporation - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Work & Trading Corporation - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 7 dicembre 2001 con atto a rogito del notaio dott. Fiumara Rita Maria di Bracciano (Roma), REA n. 995079, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. La Rosa Otello, nato a Roma il 27 giugno 1946 residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06918

DECRETO 6 luglio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Capuano», in Agnone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Capuano», con sede in Agnone (Isernia), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona della dott.ssa Anna Ciampittiello rinunciataria;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale il dott. Fulvio De Lellis è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Anna Ciampittiello, rinunciataria;

Vista la relazione del 14 giugno 2006 con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento amministrativo e contabile del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Fulvio De Lellis, commissario governativo della società cooperativa «Capuano», con sede in Agnone (Isernia) sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06926

DECRETO 6 luglio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III», in Marcianise.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale la società cooperativa «Adriana III», con sede in Marcianise (Caserta) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Vista la relazione del 23 maggio 2006 con la quale il commissario governativo chiede una una proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento contabile del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Gilberto Bargellini, commissario governativo della società cooperativa «Adriana III», con sede in Marcianise (Caserta), sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06925

DECRETO 6 luglio 2006.

Annullamento del decreto 26 gennaio 2006, concernente la procedura di gestione commissariale della piccola società cooperativa «Europa 3001», in Isernia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006 con il quale la piccola società cooperativa «Europa 3001», con sede in Isernia è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona della dott.ssa Anna Ciampittiello;

Vista la relazione del 6 maggio 2006 con la quale il commissario governativo comunica l'avvenuto scioglimento volontario della cooperativa in data 21 ottobre 2005 e pertanto anteriormente alla emissione del decreto di gestione commissariale;

Ritenuta la necessità di dover procedere all'annullamento del decreto con il quale è stata disposta la gestione commissariale della piccola società cooperativa «Europa 3001»;

Decreta:

Il decreto 26 gennaio 2006 di nomina del commissario governativo nella persona della dott.ssa Anna Ciampittiello è annullato.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 2006.

Determinazione del costo orario del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di aprile e luglio 2006;

Esaminato l'accordo per il secondo biennio economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, stipulato il 23 giugno 2005 tra FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, Fiadel-CISAL e il 26 giugno 2005 tra FISE e UGL Igiene Ambientale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2006, è determinato, distintamente per operai e impiegati, nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

NAZIONALE — **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** — **Aprile 2006**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.858,92	15.398,76	17.117,04	17.185,08	17.185,08	18.026,28	18.026,28	18.620,76	19.204,32	20.076,00	20.967,12
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	16.242,24	16.582,32	18.300,60	18.455,64	18.598,20	19.296,84	19.439,40	19.999,92	20.583,48	21.641,16	22.532,28
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	208,23	212,59	234,62	236,61	238,44	247,40	249,22	256,41	263,89	277,45	288,88
festività lavorate (n°6)	467,33	477,14	526,71	531,18	535,29	555,45	559,56	575,73	592,56	623,07	648,78
tredicesima mensilità	1.353,52	1.381,86	1.525,05	1.537,97	1.549,85	1.608,07	1.619,95	1.666,66	1.715,29	1.803,43	1.877,69
quattordicesima mensilità	1.343,19	1.371,53	1.514,72	1.527,64	1.539,52	1.597,74	1.609,62	1.656,33	1.704,96	1.793,10	1.867,36
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.522,28	3.593,13	3.951,10	3.983,40	4.013,10	4.158,65	4.188,35	4.305,13	4.426,70	4.647,05	4.832,70
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (28,98%)	5.800,79	5.919,88	6.521,58	6.575,87	6.625,79	6.870,44	6.920,36	7.116,64	7.320,99	7.691,36	8.003,41
Inail (6,363%)	1.273,65	1.299,80	1.431,91	1.443,83	1.454,79	1.508,51	1.519,47	1.562,57	1.607,43	1.688,76	1.757,27
TOTALE"D"	7.074,45	7.219,68	7.953,49	8.019,70	8.080,58	8.378,95	8.439,83	8.679,20	8.928,42	9.380,11	9.760,68
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.255,21	1.274,97	1.412,86	1.420,79	1.432,23	1.488,29	1.499,73	1.539,08	1.585,91	1.661,14	1.732,65
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	2.165,33	2.210,41	2.348,30	2.369,67	2.381,11	2.437,17	2.448,61	2.505,24	2.552,07	2.653,22	2.724,73
Costo annuo	29.256,31	29.857,56	32.805,51	33.080,44	33.325,02	34.523,63	34.768,21	35.741,51	36.742,69	38.673,57	40.102,41
incidenza IRAP(4,25%)	1.177,75	1.202,19	1.321,86	1.333,04	1.342,97	1.391,63	1.401,55	1.441,09	1.481,73	1.556,09	1.618,15
incidenza IRES (33% IRAP)	388,66	396,72	436,21	439,90	443,18	459,24	462,51	475,56	488,97	513,51	533,99
F- TOTALE COSTO ANNUO	30.822,72	31.456,47	34.563,59	34.853,38	35.111,18	36.374,49	36.632,28	37.658,16	38.713,40	40.643,17	42.254,55
COSTO MENSILE (F:12)	2.568,56	2.621,37	2.880,30	2.904,45	2.925,93	3.031,21	3.052,69	3.138,18	3.226,12	3.386,93	3.521,21
COSTO ORARIO (F:1.664)	18,78	19,17	21,08	21,24	21,40	22,17	22,32	22,95	23,59	24,77	25,75

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,6 x 52,14)	1.903
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	158,17
festività (4 giorni)	24,33
festività soppresse (2 giorni)	12,17
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,17
diritto allo studio (1 giorno)	6,08
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	42,58
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,08
Totale ore non lavorate	262
Ore mediamente lavorate:	1.641

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — Aprile 2006

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.858,92	15.398,76	17.185,08	17.185,08	18.620,76	20.076,00
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	13.982,88	15.522,72	17.309,04	17.451,60	18.744,72	20.199,96
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	179,27	199,01	221,91	223,74	240,32	258,97
festività lavorale (n°6)	402,16	446,58	498,11	502,22	539,52	581,50
tredicesima mensilità	1.165,24	1.293,56	1.442,42	1.454,30	1.562,06	1.683,33
quattordicesima mensilità	1.154,91	1.283,23	1.432,09	1.443,97	1.551,73	1.673,00
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.051,58	3.372,38	3.744,53	3.774,23	4.043,63	4.346,80
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,98%)	5.009,62	5.548,83	6.174,36	6.224,28	6.677,10	7.186,69
Inail (6,363%)	1.099,94	1.218,33	1.355,67	1.366,64	1.466,06	1.577,95
TOTALE"D"	6.109,56	6.767,17	7.530,03	7.590,92	8.143,16	8.764,63
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.121,32	1.244,89	1.388,23	1.399,67	1.503,44	1.620,22
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	2.031,44	2.180,33	2.337,11	2.348,55	2.469,60	2.612,30
Costo annuo	25.427,48	28.094,61	31.172,73	31.417,32	33.653,13	36.175,72
incidenza IRAP(4,25%)	1.022,40	1.130,72	1.255,71	1.265,64	1.356,43	1.458,89
incidenza IRES (33% IRAP)	337,39	373,14	414,38	417,66	447,62	481,43
F- TOTALE COSTO ANNUO	26.787,27	29.598,47	32.842,82	33.100,61	35.457,18	38.116,04
COSTO MENSILE (F:12)	2.232,27	2.466,54	2.736,90	2.758,38	2.954,77	3.176,34
COSTO ORARIO (F:1.664)	16,32	18,04	20,01	20,17	21,81	23,23

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	262
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Aprile 2006**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	17.185,08	18.026,28	18.620,76	19.204,32	20.076,00	20.967,12	22.056,48	23.122,20	24.303,00	25.557,12	28.365,00	28.365,00
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	18.455,64	19.296,84	19.999,92	20.583,48	21.641,16	22.532,28	23.807,04	24.872,76	26.301,96	27.556,08	30.580,56	31.510,20
B-Indennità varie												
indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
C-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	236,61	247,40	256,41	263,89	277,45	288,88	305,22	318,88	337,20	353,28	392,06	403,98
tredicesima mensilità	1.537,97	1.608,07	1.666,66	1.715,29	1.803,43	1.877,69	1.983,92	2.072,73	2.191,83	2.296,34	2.548,38	2.625,85
quattordicesima mensilità	1.527,64	1.597,74	1.656,33	1.704,96	1.793,10	1.867,38	1.973,59	2.062,40	2.181,50	2.286,01	2.538,05	2.615,52
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.452,22	3.603,21	3.729,40	3.834,14	4.023,98	4.183,93	4.412,73	4.604,01	4.860,53	5.085,63	5.628,49	5.795,35
D-Oneri previd.e assist.												
inps (28,98%)	6.387,15	6.674,69	6.915,01	7.114,46	7.476,01	7.780,61	8.216,34	8.580,62	9.069,14	9.497,82	10.531,64	10.849,40
inail (0,404%)	89,04	93,05	96,40	99,18	104,22	108,47	114,54	119,62	126,43	132,41	146,82	151,25
TOTALE"D"	6.476,19	6.767,74	7.011,41	7.213,66	7.580,23	7.889,08	8.330,88	8.700,24	9.195,57	9.630,23	10.678,45	11.000,65
E-T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.420,79	1.488,29	1.539,08	1.585,91	1.661,14	1.732,65	1.825,33	1.910,85	2.012,66	2.113,30	2.344,78	2.419,38
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"E"	1.967,31	2.034,81	2.102,88	2.149,71	2.250,86	2.322,37	2.446,61	2.532,13	2.670,06	2.770,70	3.042,86	3.117,46
Costo annuo	30.483,36	31.834,59	32.975,61	33.912,99	35.628,23	37.059,65	39.129,27	40.841,15	43.160,13	45.174,64	50.062,36	51.555,66
incidenza IRAP(4,25%)	1.280,50	1.337,75	1.386,10	1.425,82	1.498,51	1.559,16	1.646,86	1.719,40	1.817,67	1.903,03	2.110,15	2.173,42
incidenza IRES (33% IRAP)	422,56	441,46	457,41	470,52	494,51	514,52	543,46	567,40	599,83	628,00	696,35	717,23
E- TOTALE COSTO ANNUO	32.186,42	33.613,81	34.819,13	35.809,34	37.621,25	39.133,34	41.319,59	43.127,95	45.577,63	47.705,68	52.868,86	54.446,31
COSTO MENSILE (E:12)	2.682,20	2.801,15	2.901,59	2.984,11	3.135,10	3.261,11	3.443,30	3.594,00	3.798,14	3.975,47	4.405,74	4.537,19
COSTO ORARIO (E:1.627)	20,05	20,94	21,69	22,31	23,44	24,38	25,74	26,87	28,40	29,72	32,94	33,92

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	1.903
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	158,17
festività (10 giorni)	60,83
festività soppresse (2 giorni)	12,17
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,17
diritto allo studio (1 giorno)	6,08
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	42,58
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,08
Totale ore non lavorate	298
Ore mediamente lavorate:	1.605

365gg-52dom.-26ferie-10fest -2fest.soppr.-10ass. studio e mal =265gg

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Aprile 2006**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	17.185,08	18.620,76	20.076,00	22.056,48	24.303,00	28.365,00	28.365,00
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**17.309,04**	**18.744,72**	**20.199,96**	**22.180,44**	**24.426,96**	**28.488,96**	**29.418,60**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
C-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	221,91	240,32	258,97	284,36	313,17	365,24	377,16
tredicesima mensilità	1.442,42	1.562,06	1.683,33	1.848,37	2.035,58	2.374,08	2.451,55
quattordicesima mensilità	1.432,09	1.551,73	1.673,00	1.838,04	2.025,25	2.363,75	2.441,22
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.246,42**	**3.504,11**	**3.765,30**	**4.120,77**	**4.524,00**	**5.253,07**	**5.419,93**
D-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,98%)	5.995,23	6.485,96	6.983,39	7.660,35	8.428,24	9.816,69	10.134,46
Inail (0,404%)	83,58	90,42	97,35	106,79	117,50	136,85	141,28
TOTALE"D"	**6.078,80**	**6.576,38**	**7.080,74**	**7.767,14**	**8.545,74**	**9.953,55**	**10.275,74**
E-T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.388,23	1.503,44	1.620,22	1.779,15	1.959,42	2.285,39	2.359,99
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"E"	**1.934,75**	**2.067,24**	**2.209,94**	**2.400,43**	**2.616,82**	**2.983,47**	**3.058,07**
Costo annuo	**28.701,02**	**31.024,45**	**33.387,94**	**36.600,78**	**40.245,51**	**46.811,04**	**48.304,34**
incidenza IRAP(4,25%)	1.204,98	1.303,43	1.403,59	1.539,73	1.694,18	1.972,39	2.035,67
incidenza IRES (33% IRAP)	397,64	430,13	463,18	508,11	559,08	650,89	671,77
E- TOTALE COSTO ANNUO	**30.303,64**	**32.758,02**	**35.254,71**	**38.648,62**	**42.498,77**	**49.434,32**	**51.011,78**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.525,30**	**2.729,83**	**2.937,89**	**3.220,72**	**3.541,56**	**4.119,53**	**4.250,98**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**18,88**	**20,41**	**21,97**	**24,08**	**26,48**	**30,80**	**31,78**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Luglio 2006**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.401,92	17.471,04	17.471,04	18.326,28	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	16.472,88	16.838,64	18.585,48	18.741,60	18.884,16	19.596,84	19.739,40	20.309,76	20.903,04	21.975,24	22.881,24
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4.13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	211,19	215,88	238,28	240,28	242,10	251,24	253,07	260,38	267,99	281,73	293,35
festività lavorate (n°6)	473,99	484,54	534,93	539,43	543,54	564,10	568,21	584,67	601,78	632,71	658,84
tredicesima mensilità	1.372,74	1.403,22	1.548,79	1.561,80	1.573,68	1.633,07	1.644,95	1.692,48	1.741,92	1.831,27	1.906,77
quattordicesima mensilità	1.362,41	1.392,89	1.538,46	1.551,47	1.563,35	1.622,74	1.634,62	1.682,15	1.731,59	1.820,94	1.896,44
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.570,33	3.646,53	4.010,45	4.042,98	4.072,68	4.221,15	4.250,85	4.369,68	4.493,28	4.716,65	4.905,40
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (28,98%)	5.881,56	6.009,64	6.621,34	6.676,01	6.725,93	6.975,49	7.025,41	7.225,14	7.432,89	7.808,35	8.125,60
Inail (6,363%)	1.288,24	1.316,29	1.450,27	1.462,25	1.473,18	1.527,84	1.538,78	1.582,52	1.628,03	1.710,26	1.779,75
TOTALE"D"	7.169,80	7.325,93	8.071,61	8.138,25	8.199,11	8.503,33	8.564,19	8.807,66	9.060,92	9.518,61	9.905,36
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.273,72	1.295,54	1.435,72	1.443,74	1.455,18	1.512,37	1.523,81	1.563,95	1.611,55	1.687,95	1.760,65
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	279,48	293,52	293,52	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52
TOTALE"E"	2.194,28	2.242,38	2.382,56	2.404,62	2.416,06	2.473,25	2.484,69	2.542,83	2.590,43	2.693,83	2.766,53
Costo annuo	29.659,30	30.305,50	33.302,12	33.579,47	33.824,02	35.046,59	35.291,15	36.281,94	37.299,69	39.156,36	40.710,56
incidenza IRAP(4,25%)	1.194,25	1.220,52	1.342,19	1.353,46	1.363,39	1.413,03	1.422,96	1.463,21	1.504,53	1.579,94	1.643,04
incidenza IRES (33% IRAP)	394,10	402,77	442,92	446,64	449,92	466,30	469,58	482,86	496,49	521,38	542,20
F- TOTALE COSTO ANNUO	31.247,66	31.928,80	35.087,23	35.379,58	35.637,34	36.925,92	37.183,68	38.228,01	39.300,71	41.257,68	42.895,80
COSTO MENSILE (F:12)	2.603,97	2.660,73	2.923,94	2.948,30	2.969,78	3.077,16	3.098,64	3.185,67	3.275,06	3.438,14	3.574,65
COSTO ORARIO (F:1.664)	19,04	19,46	21,38	21,58	21,72	22,50	22,66	23,30	23,96	25,14	26,14

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Luglio 2006**

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.471,04	17.471,04	18.930,60	20 410,08
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**14.213,52**	**15.779,04**	**17.595,00**	**17.737,56**	**19.054,56**	**20.634,04**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	182,22	202,30	225,58	227,40	244,29	263,26
festività lavorate (n°6)	408,81	453,97	506,36	510,47	548,46	591,14
tredicesima mensilità	1.184,46	1.314,92	1.466,25	1.478,13	1.587,88	1.711,17
quattordicesima mensilità	1.174,13	1.304,59	1.455,92	1.467,80	1.577,55	1.700,84
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.099,63**	**3.425,78**	**3.804,10**	**3.833,80**	**4.108,18**	**4.416,40**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,86%)	5.090,39	5.638,59	6.274,50	6.324,42	6.785,60	7.303,67
Inail (6,363%)	1.117,67	1.238,04	1.377,66	1.388,62	1.489,88	1.603,63
TOTALE"D"	**6.208,06**	**6.876,63**	**7.652,16**	**7.713,04**	**8.275,48**	**8.907,31**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.139,83	1.265,45	1.411,18	1.422,82	1.528,30	1.647,03
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89	318,89
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 68	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	293,52	293,52	311,52	338,52
TOTALE"E"	**2.060,39**	**2.212,29**	**2.372,06**	**2.383,50**	**2.507,18**	**2.652,91**
Costo annuo	**25.833,61**	**28.545,76**	**31.675,34**	**31.919,92**	**34.197,42**	**36.762,68**
incidenza IRAP(4,25%)	1.038,91	1.149,06	1.276,13	1.286,06	1.378,55	1.482,74
incidenza IRES (33% IRAP)	342,84	379,19	421,12	424,40	454,92	489,30
F- TOTALE COSTO ANNUO	**27.215,36**	**30.074,01**	**33.372,60**	**33.630,38**	**36.030,90**	**38.734,72**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.267,95**	**2.506,17**	**2.781,05**	**2.802,53**	**3.002,57**	**3.227,89**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**16,58**	**18,33**	**20,34**	**20,49**	**21,96**	**23,60**

* **interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass..studio e mal =271gg

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Luglio 2006**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	17.471,04	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08	22.423,56	23.507,04	24.707,40	25.982,40	28.837,08	28.837,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	18.741,60	19.596,84	20.309,76	20.903,04	21.975,24	22.881,24	24.174,12	25.257,60	26.706,36	27.981,36	31.052,64	32.192,64
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	240,28	251,24	260,38	287,99	281,73	293,35	309,92	323,82	342,39	358,74	398,11	412,73
tredicesima mensilità	1.561,80	1.633,07	1.692,48	1.741,92	1.831,27	1.906,77	2.014,51	2.104,80	2.225,53	2.331,78	2.587,72	2.682,72
quattordicesima mensilità	1.551,47	1.622,74	1.682,15	1.731,59	1.820,94	1.896,44	2.004,18	2.094,47	2.215,20	2.321,45	2.577,39	2.672,39
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	3.503,55	3.657,05	3.785,01	3.891,50	4.083,94	4.246,56	4.478,61	4.673,09	4.933,12	5.161,97	5.713,22	5.917,84
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (26,98%)	6.484,90	6.777,23	7.020,92	7.223,71	7.590,21	7.899,89	8.341,82	8.712,17	9.207,37	9.643,19	10.693,00	11.082,67
Inail (0,404%)	90,40	94,48	97,88	100,70	105,81	110,13	116,29	121,45	128,36	134,43	149,07	154,50
TOTALE"C"	6.575,30	6.871,71	7.118,79	7.324,41	7.696,02	8.010,02	8.458,11	8.833,62	9.335,73	9.777,62	10.842,07	11.237,17
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.443,74	1.512,37	1.563,95	1.611,55	1.687,95	1.760,65	1.854,79	1.941,74	2.045,12	2.147,43	2.382,66	2.474,14
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52	371,52	371,52	409,08	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	2.002,26	2.070,89	2.140,47	2.188,07	2.291,47	2.364,17	2.491,31	2.578,26	2.719,20	2.821,51	3.099,10	3.190,58
Costo annuo	30.954,70	32.328,49	33.486,03	34.439,03	36.178,67	37.633,99	39.734,15	41.474,56	43.826,41	45.874,46	50.839,03	52.670,23
incidenza IRAP(4,25%)	1.300,47	1.358,68	1.407,73	1.448,12	1.521,83	1.583,50	1.672,50	1.746,24	1.845,90	1.932,69	2.143,06	2.220,66
incidenza IRES (33% IRAP)	429,16	448,37	464,55	477,88	502,21	522,56	551,92	576,26	609,15	637,79	707,21	732,82
E- TOTALE COSTO ANNUO	32.684,33	34.135,54	35.358,32	36.365,02	38.202,71	39.740,06	41.958,57	43.797,07	46.281,46	48.444,93	53.689,30	55.623,70
COSTO MENSILE (E:12)	2.723,69	2.844,63	2.946,53	3.030,42	3.183,56	3.311,67	3.496,55	3.649,76	3.856,79	4.037,08	4.474,11	4.635,31
COSTO ORARIO (E:1.627)	20,36	21,27	22,03	22,66	23,80	24,76	26,14	27,29	28,84	30,18	33,45	34,66

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass..studio e mal.=265gg

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Luglio 2006**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	17.471,04	18.930,60	20.410,08	22.423,56	24.707,40	28.837,08	28.837,08
indennità di funzione							1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**17.595,00**	**19.054,56**	**20.534,04**	**22.547,52**	**24.831,36**	**28.961,04**	**30.101,04**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	225,58	244,29	263,26	289,07	318,35	371,30	385,91
tredicesima mensilità	1.466,25	1.587,88	1.711,17	1.878,96	2.069,28	2.413,42	2.508,42
quattordicesima mensilità	1.455,92	1.577,55	1.700,84	1.868,63	2.058,95	2.403,09	2.498,09
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.297,76**	**3.559,72**	**3.825,27**	**4.186,66**	**4.596,58**	**5.337,81**	**5.542,42**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,98%)	6.092,97	6.591,87	7.097,58	7.785,82	8.566,47	9.978,06	10.367,73
Inail (0,404%)	84,94	91,89	98,94	108,54	119,42	139,10	144,53
TOTALE"C"	**6.177,91**	**6.683,77**	**7.196,53**	**7.894,36**	**8.685,89**	**10.117,16**	**10.512,26**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.411,18	1.528,30	1.647,03	1.808,60	1.991,87	2.323,27	2.414,75
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	311,52	338,52	371,52	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	**1.969,70**	**2.104,82**	**2.250,55**	**2.445,12**	**2.665,95**	**3.039,71**	**3.131,19**
Costo annuo	**29.172,36**	**31.534,87**	**33.938,38**	**37.205,66**	**40.911,79**	**47.587,71**	**49.418,91**
incidenza IRAP(4,25%)	1.224,95	1.325,06	1.426,91	1.565,37	1.722,41	2.005,30	2.082,90
incidenza IRES (33% IRAP)	404,23	437,27	470,88	516,57	568,40	661,75	687,36
E- TOTALE COSTO ANNUO	**30.801,54**	**33.297,21**	**35.836,18**	**39.287,60**	**43.202,60**	**50.254,77**	**52.189,17**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.566,80**	**2.774,77**	**2.986,35**	**3.273,97**	**3.600,22**	**4.187,90**	**4.349,10**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**19,19**	**20,75**	**22,33**	**24,48**	**26,92**	**31,31**	**32,52**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

06A06752

DECRETO 7 luglio 2006.

Nomina dei componenti delle commissioni speciali per i ricorsi per la direzione provinciale del lavoro di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il proprio decreto n. 100 del 23 maggio 2002 con il quale sono state effettuate le nomine di quattro rappresentanti rispettivamente per la decisione dei ricorsi dei: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, da inserire nelle speciali commissioni del comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 244 del 7 luglio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pisa ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Constatato che durante gli ultimi quattro anni non si sono verificate apprezzabili variazioni nel grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che concorrono a formare le commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto, peraltro, che la ripartizione dei seggi possa essere uguale a quella adottata con decreto n. 100 del 23 maggio 2002 per la designazione dei membri delle commissioni speciali per i ricorsi, costituite durante la vigenza del comitato I.N.P.S. ora scaduto;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

I sottoelencati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, sono nominati componenti delle commissioni speciali per i ricorsi, presiedute dai rispettivi rappresentanti in seno al comitato:

Commissione speciale per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Piaggeschi Gianfranco - Coldiretti;

2) Del Punta Renato - Confcoltivatori;

3) Del Colletto Daniela - Confcoltivatori;

4) Giannasio Giovanni - organizzazioni sindacali lavoratori CGIL CISL - UIL.

Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani:

1) Pistolesi Stefano - CNA;

2) Benoci Olimpia Stefania - CASA;

3) Celandroni Romano - CASA;

4) Burgalassi Francesco - Confartigianato.

Commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali:

Carrozza Alessandro - Confcommercio;

Ficeli Elisabetta - Confcommercio;

Oliva Gennaro - Confcommercio;

Nannipieri Alfredo Roberto - Confesercenti.

Il presente decreto viene inviato in pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 7 luglio 2006

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

06A06920

DECRETO 7 luglio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS presso la sede di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e ridefinita la composizione del comitato provinciale INPS;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive integrazioni e modifiche riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto che è scaduto il decreto n. 99 del 23 maggio 2002, di durata quadriennale, con il quale si provvede a costituire il comitato dell'INPS;

Rilevata la necessità di provvedere con urgenza al rinnovo dell'organo collegiale in parola;

Stabilito il criterio da considerare sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, desunti dalla valutazione comparativa della consistenza numerica degli associati, dall'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione della normativa collettiva, dalla presenza di rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Constatato che sono stati presi in considerazione gli stessi criteri adottati con il citato decreto n. 99 del 23 maggio 2002, criteri che qui integralmente si richiamano;

Considerato che durante gli ultimi quattro anni non si sono verificate apprezzabili variazioni nel grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, tali da giustificare una ripartizione dei membri diversa da quella adottata per il comitato precedentemente costituito;

Visto l'art. 44, comma primo, punti 5 e 6 della citata legge, che precisa i membri di diritto del comitato provinciale INPS nelle persone de:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale INPS;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) Gianfreda Giovanni - C.G.I.L.;
2) Ferretti Roberto - C.G.I.L.;
3) Puccini Daniela - C.G.I.L.;
4) Brusco Gabriella - C.G.I.L.;
5) Salvadori Fiorenzo - C.I.S.L.;
6) Orsini Roberto - C.I.S.L.;
7) Mangino Angelo - C.I.S.L.;
8) Saltarello Anna - U.I.L.;
9) Casati Marcello - U.I.L.;
10) Zuccarini dott. Gianni - U.G.L.;
11) Giubbolini rag. Maurizio - F.N.D.A.I.-C.I.D.A.;

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Levrini rag. Mario - Unione Industriali Pisana;
2) Terreni rag. Massimo - Unione agricoltori;
3) Petri cav. Piero - Confcommercio.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Cammilli Riccardo - Coldiretti;
2) Rossi Auro - Confesercenti;
3) Farnesi Luciano - C.N.A.

Membri di diritto.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pisa.

Il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale di Stato di Pisa.

Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale INPS di Pisa.

Il Comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto viene inviato in pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pisa, 7 luglio 2006

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

06A06919

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2006.

Riduzione del disagio abitativo dei conduttori di immobili assoggettati a misure esecutive di rilascio.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, che destina risorse nel limite massimo di 104.940.000 euro per la riduzione in determinati comuni del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso di determinati requisiti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, che stabilisce che le risorse non utilizzate, alla data del 31 ottobre 2005, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della medesima legge sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 dell'art. 1 della richiamata legge n. 148/2005;

Visto il decreto ministeriale n. 3742/B in data 2 dicembre 2005 con il quale è stato accertato in euro 104.542.336,32 l'ammontare delle risorse non impegnate per le finalità di cui al richiamato art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 148/2005 che dispone, tra l'altro che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, siano definite le modalità per l'utilizzo della sopraccitata disponibilità di euro 104.542.336,32;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2006, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizione di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del richiamato decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, che destina l'importo di 5,15 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, che amplia la categoria dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86;

Considerato che la disponibilità di euro 104.542.336,32 accertata dal richiamato decreto ministeriale n. 3742/B del 2 dicembre 2005, ridotta dell'im-

porto 5,15 milioni di euro destinata alle finalità di cui al decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, risulta essere pertanto di euro 99.392.336,32;

Considerato che a valere sul suddetto importo di 99.392.336,32 una somma pari a euro 158.000,00 deve essere destinata alla pubblicità delle procedure degli avvisi relativi agli interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali e di progetti speciali, mediante la pubblicazione sui siti informatici attivati rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni e dalle province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20;

Ritenuto opportuno procedere al riparto della residua disponibilità di euro 99.234.336,32 tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, sulla base dei dati relativi al numero delle richieste di procedure esecutive di sfratto in possesso del Ministero dell'interno, e dei relativi dati riferiti ai comuni di Cagliari, Trieste e Venezia comunicati dalle rispettive prefetture;

Sentita in data 16 marzo 2006, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, che ha reso parere favorevole al provvedimento in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

La residua disponibilità di euro 99.234.336,32 di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, è destinata all'avvio, nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, come integrato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23.

Art. 2.

La ulteriore somma di euro 158.000,00 è destinata alla pubblicità degli avvisi per gli interventi speciali e per i progetti speciali del presente articolo, mediante la pubblicazione sui siti informatici attivati rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni e dalle province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20.

Art. 3.

Il riparto della disponibilità di cui all'art. 1, pari ad euro 99.234.336,32 è effettuato, tra i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, sulla base del numero delle richieste di procedure esecutive di sfratto presenti in ciascun comune in rapporto al numero complessivo di tali procedure presenti nei sopraccitati comuni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati a valere sulla disponibilità accertata di cui all'art. 1 con contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi. Il restante 50% del costo complessivo di ciascun intervento è posto a carico del singolo comune e/o della regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative.

Art. 5.

Con uno o più accordi di programma, da sottoscrivere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative d'intesa con la regione e il comune interessati agli interventi di cui all'art. 1 entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono definiti gli indirizzi e i contenuti degli interventi di cui all'art. 1 nonché le modalità di erogazione della disponibilità assegnata a ciascun comune sulla base della ripartizione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le risorse che si rendono disponibili per mancata sottoscrizione o attuazione degli accordi di cui all'art. 4 del presente decreto e le risorse non utilizzate in attuazione del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1 con le modalità indicate dall'art. 3.

Art. 7.

Eventuali economie derivanti dall'attuazione dei singoli interventi sono destinate agli stessi comuni cui si riferiscono tramite ulteriori accordi di programma di cui all'art. 5.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 2005, n. 148, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Vice Ministro: MARTINATT

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 322

ALLEGATO

Legge 148/2005 (articolo 1, comma 3)

Ripartizione della disponibilità di euro 99.234.336,32

Comuni	A procedure esecutive di rilascio	B coefficiente di riparto	Riparto
Milano	8999	20,36	20.208.413,50
Firenze	1146	2,59	2.573.490,60
Roma	10868	24,59	24.405.493,71
Napoli	4830	10,93	10.846.387,07
Torino	5545	12,55	12.452.011,65
Venezia	1445	3,27	3.244.933,60
Genova	2810	6,36	6.310.216,91
Bologna	2123	4,80	4.767.469,93
Bari	549	1,24	1.232.850,21
Palermo	1684	3,81	3.781.638,89
Catania	2527	5,72	5.674.703,96
Trieste	975	2,21	2.189.488,07
Messina	330	0,75	741.057,50
Cagliari	359	0,81	806.180,74
Totale	**44190**	**100,00**	**99.234.336,32**

06A06964

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2006.

Variazione della denominazione di varietà di specie agraria già iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di patata denominata «Monet»;

Considerato che la varietà «Monet» era stata presentata per l'iscrizione in un altro Paese della Comunità europea con la denominazione «Cyrano»;

Vista la richiesta del responsabile della varietà stessa di uniformare le denominazioni;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di patata «Monet», iscritta con decreto ministeriale del 16 aprile 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003, è modificata in «Cyrano».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A06800

DECRETO 4 luglio 2006.

Iscrizione di una varietà di specie agraria nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di colza denominata «RW 008911»;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da RW 008911 a Kimberley;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza.

Codice SIAN: 009291.

Varietà: Kimberley.

Tipo: 00.

Responsabile conservazione in purezza: Raps GBR - D.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A06801

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06900

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, con i quali la vali-

dità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 19 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite a quella concessa con decreto 2 giugno 1999, al fine di consentire all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l. di adeguare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 18 aprile 2006 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06902

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005, 12 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 3 settembre 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con sede in Ragusa Mare (Ragusa), S.P. 25 km. 5, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005 e 12 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06903

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06904

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Murazzano allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Murazzano;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità

- società cooperativa a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Murazzano registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06905

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 19 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Raschera allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Raschera;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Raschera registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06906

DECRETO 12 luglio 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con il quale l'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 28 luglio 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2003.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06901

DECRETO 13 luglio 2006.

Modifica del decreto 25 febbraio 2004, relativo alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 25 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 del 10 marzo 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota della Commissione UE del 5 maggio 2006 numero di protocollo AGR 011745 con la quale vengono richieste ulteriori informazioni riguardanti la domanda di registrazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che a seguito delle osservazioni comunitarie, l'Associazione richiedente la registrazione ha apportato modifiche alla disciplina di produzione;

Vista la pubblicazione del disciplinare di produzione nella stesura definitiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 7 giugno 2006, pubblicazione che ha dato luogo alla riapertura della procedura nazionale di opposizione di cui all'art. 5, comma 5 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che le imprese che hanno commercializzato legalmente il prodotto per un periodo superiore ai cinque anni precedenti la richiesta di registrazione hanno presentato opposizione;

Ritenuto pertanto di prevedere un periodo di adattamento, così come previsto dall'art. 5, comma 6, del regolamento (CE);

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 12 luglio 2006, numero di protocollo n. 64413;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 25 febbraio 2004, alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 12 luglio 2006, numero di protocollo n. 64413, allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. È accordato per cinque anni, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, un periodo di adattamento ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006.

2. Nel periodo di cui al precedente comma, l'elaborazione o trasformazione del «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» può avvenire nelle province di: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «I. G. P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

LE CARATTERISTICHE MEDIE DEI GRANI E I PARAMETRI DI RICONOSCIMENTO DELLE VARIETÀ «IGP RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Varietà	Colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lunga	Semitonda	Centrale estesa	Assente	Pronunciato	Schiacciata	Oblunga
Baldo	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corta	Tonda	Laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Assente	Pronunciato	Tondeggiante	Oblunga
S. Andrea	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Oblunga
Gladio	Bianco	Lunga	Molto affusolata	Assente	Assente	Sfuggente	Schiacciata	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

	misure grano		Consistenza kg/cm^2	Collosità g/cm^2	Cristallinità %	peso 1000 grani g	
	Lungh. mm	Largh. mm				Integrale	Raffinato
Varietà	NON superiore a		NON inferiore a	NON superiore a	NON inferiore a	NON superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	3,6	—	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	4,7	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	3,4	—	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86	1,3	—	35	31
S. Andrea	6,6	3,3	0,58	4,6	—	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	3,8	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	0,8	70	22	20

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del Riso Integrale e dei Riso Raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

- grani spuntati: 5,0%;
- grani striati rossi: 3,0%;
- grani difformi ed impurità varietali: 5,0%;
- grani gessati: 3,0%;
- grani danneggiati: 1,50%;
- grani danneggiati da calore: 0,05%.

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il Riso Raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il Riso Integrale il limite è del 2,0%.

Nel Riso Raffinato «Parboiled» i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

- grani striati rossi: 1,0%;
- impurità varietali: 5,0%;
- grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%;
- grani non completamente gelatinizzati: 4.0%;
- grani danneggiati: 1,0%;
- pecks: 0,50%;
- grani spezzati: 3,0%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione dell'indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Fonnigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottaiciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Art. 4.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto dell'unica struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il controllo sulla IGP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che le confezioni e l'etichettatura siano conformi a quanto stabilito all'art. 8 del presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A - METODI DI OTTENIMENTO DELLA MATERIA PRIMA (RISONE).

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

È vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi - Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno quaranta giorni prima della raccolta.

Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone - Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.

Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto dei risone da immagazzinare o in vendita.

B. METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO ALIMENTARE, RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE.

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti.

Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato.

Raffinazione o Sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di II grado.

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, *ab antiquo*, con particolare ed esclusiva definizione «Baraggia», distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto Agrario denominata «Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge»).

È l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

- i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvio-glaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce.
- il suolo e il sottosuolo — contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale — sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica,

poveri di humus. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti.

- all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche.

- l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile.

- in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione.

- l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione. In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso — per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza — assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi — di norma — sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre regioni e aree risicole.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della «Baraggia Vercellese» delimitato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2357 e con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le province attuali di Biella e Vercelli, per cui la «Baraggia» era solo Vercellese).

Le varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906) Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso — coltura storica tradizionale della Baraggia — fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono, campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico-scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità dei riso prodotto in quest'area.

La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE N 510/2006.

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1- *Confezionamento del Riso di Baraggia.*

Il prodotto I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e devono esere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

2 - *L'etichettura.*

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

- il contrassegno (I.G.P.) della Comunità Europea;

- il Logo dell'I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

- marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

Art. 9.

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'I.G.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

- il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

- gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'IGP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 10.

Logo

Il «RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese» sarà identificato dal Logo sotto identificato.

Descrizione del Logo.

La espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'habitat geografico di coltura e cultura.

Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. È evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso. Sullo sfondo bianco interno del Logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente Disciplinare.

Fa da corollario al Logo, nella parte alta, il nome «RISO DI BARAGGIA» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo



Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm

Carattere

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere copperplate gothic

RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc

BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero

Testo: Bianco

Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo

Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero

Montagna: 65% Magenta

Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

06A06910

DECRETO 14 luglio 2006.

Modifica del decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Vista l'istanza presentata in data 5 luglio 2006 dal Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP, intesa ad ottenere una ulteriore integrazione alla modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Castelmagno», già presentata ai servizi dell'Unione europea;

Vista la nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione comprensivo dell'ulteriore modifica richiesta;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004 alla denominazione «Castelmagno» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO CASTELMAGNO DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

Art. 1.

La Denominazione di Origine Protetta «Castelmagno» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il formaggio «Castelmagno» è ottenuto da latte di vacca crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale da un minimo del 5% ad un massima del 20%. Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa d'Oropa, Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.

Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono essere sottoposte a mungitura non più di due volte al giorno.

Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; ad eccezione dei capi di proprietà dei margari, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.

L'alimentazione del bestiame deve essere costituita da almeno il 10% giornaliero di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.

È vietato l'uso di insilati di mais.

I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare dovranno essere costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.

Il formaggio DOP «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo è di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg. Le caratteristiche del formaggio DOP sono riferite al periodo minimo di stagionatura (sessanta giorni).

Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti: formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per l'intero arco dell'anno, tranne che per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre:

a) crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura;

b) pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre all'interno col progredire della stagionatura, ottenute anche mediante la foratura delle forme secondo la tecnica tradizionale (manuale con ferri lunghi);

c) struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura;

d) sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.

La percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca è del 34 %.

Il latte destinato alla trasformazione in «Castelmagno» deve essere esclusivamente crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.

È consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6ºC.

Il latte, dopo l'eventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38ºC. Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte. È vietato l'uso di fermenti. La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38ºC, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70 % di chimosina).

Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la laità». La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola. La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.

La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola» in tessuto vegetale o sintetico.

La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perché il siero residuo fuoriesca senza l'azione di pressatura.

È consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.

Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il legno), sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere una temperatura di almeno 10ºC per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata.

Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle fascelle di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.

Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.

È consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.

La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di sessanta giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5ºC e i 15ºC e l'umidità tra 70% - 98%.

Durante la stagionatura le forme potranno essere spazzolate e/o lavate utilizzando sostanze naturali, che non abbiano effetto colorante diretto, onde contenere lo sviluppo di muffe indesiderate e di acari.

Art. 3.

Il formaggio «Castelmagno» deve essere prodotto, stagionato e confezionato nel territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in provincia di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovrà provenire anche il latte destinato alla trasformazione.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché i bovini e gli ovicaprini da cui deriva la materia prima, devono essere soggetti a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la scheda tecnica del caglio ed il riferimento al lotto in uso. Devono anche essere denunciate mensilmente il numero delle forme prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali al pascolo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo. Di tali appezzamenti sono determinate le quantità massime di latte prodotto per specie animale di cui si terrà conto nell'emissione dell'autorizzazione alla marchiatura. La stima delle potenzialità massime in termini di litri di latte sostenibile dall'area pascolata deve essere realizzata tenendo conto della composizione floristica, del momento di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attività di pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'Organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Le condizioni da rispettare sono relative alle strutture destinate alla produzione del latte ed alla sua lavorazione e stagionatura. Le stalle dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.

Entro il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'Organismo di Controllo il numero di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.

Art. 5.

Il formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato può portare la menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:

il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre. Gli animali devono essere alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;

tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;

la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

Art. 6.

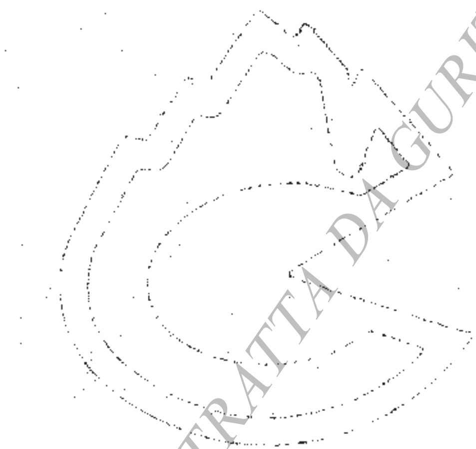
I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 7.

Il prodotto viene marchiato all'origine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Prima dell'immissione del prodotto al consumo verrà apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo, che costituisce il marchio di conformità, denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.

Il marchio di origine è costituito da una «C» stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio è realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.

Marchio all'origine

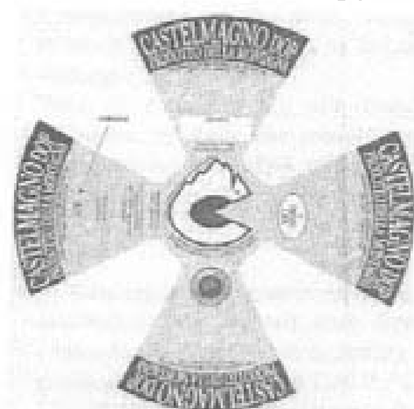


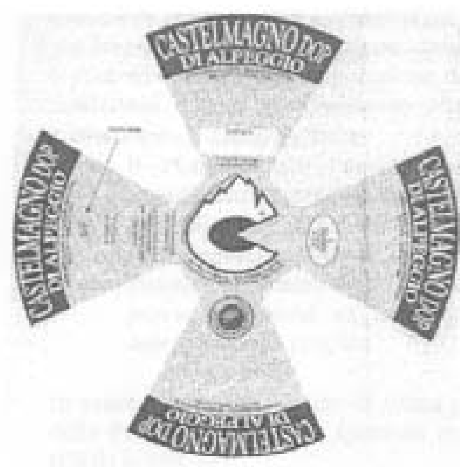
Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 m. s.l.m. reca in etichetta la dicitura «prodotto della montagna»; quando la produzione del latte e la caseificazione avvengono al di sopra dei 1000 metri s.l.m., il formaggio DOP anziché la dicitura «prodotto della montagna» arrecherà in etichetta la dicitura «di alpeggio».

Nel caso di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sarà in campo colore blu.

Per il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina porterà la menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta «CASTELMAGNO» sarà in campo colore verde muschio e i caratteri della scritta «Dl ALPEGGIO», posta all'interno della scritta «CASTELMAGNO», avranno un'altezza di 6 mm.

Marchio di conformità





Su entrambe le scritte verrà riportata la dicitura «crosta non edibile».

Indici colorimetri del marchio di conformità: Sventolina per il Castelmagno DOP «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C, colore blu reflex; Sventolina per Castelmagno DOP «di alpeggio»: colore giallo pantone n. 101C, colore verde pantone n. 348C.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la Denominazione di Origine Protetta «Castelmagno».

Il marchio di conformità è costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.

I contrassegni devono recare le diciture di legge oltre alla dicitura Denominazione di Origine Protetta «Castelmagno» e, se del caso, delle menzioni aggiuntive «prodotto della montagna» o «di Alpeggio».

Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della Denominazione d'Origine Protetta che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.

Art. 8.

Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovrà sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo, inoltre la porzionatura dovrà essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».

L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore e dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilità del prodotto.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;

gli utilizzatori del «Castelmagno» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato della Tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

06A06907

DECRETO 14 luglio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sardegna», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata da:

1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;

7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66149 del 26 novembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale le associazioni:

1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;

7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalle associazioni:

1) L.A.R.P.O. - Libera associazione regionale produttori olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione regionale produttori olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Cagliari;

7) Associazione regionale olivicoltori, assicuri la protezione a titolo transitprio e a livello nazionale della denominazione *Sardegna* riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66149 del 26 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione *Sardegna* riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione *Sardegna* riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione *Sardegna* riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SARDEGNA»

Art. 1.

La Denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. «Sardegna» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Simmai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu; Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Provincia di Oristano:

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro. Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D'arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Provincia di Nuoro:

Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili.

Provincia di Sassari:

Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschini, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.

Art. 3.

La Denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.

In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.

Art. 4.

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di origine protetta «Sardegna», di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative.

Art. 5.

Nella zona di produzione dell'olio a Denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all'anno.

Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.

I terreni olivetati compresi nei comuni di cui all'art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna».

Il substrato di coltura delle aree di produzione è, in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olivo e conferire un'adeguata omogeneità e caratterizzazione del prodotto.

Per la lotta ai parassiti dell'olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell'aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi.

Art. 6.

Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha.

La resa massima delle olive in olio è del 22%.

Art. 7.

La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:

la «brucatura» dalla pianta;

la raccolta con mezzi meccanici.

In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. È vietato l'uso di prodotti di abscissione.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

Art. 8.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nel luogo di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie dei frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica.

È vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio.

È vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso.

La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30°C; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti.

Art. 9.

L'olio a Denominazione di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

acidità in acido oleico $\leq$ 0,5%;

numero di perossidi $\leq$ 15;

polifenoli totali ppm $\geq$ 100;

tocoferoli ppm $\geq$ 100;

colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;

odore di fruttato;

sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;

panel test $\geq$ 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all'allegato 12 del Reg. CE n. 2568/91, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10.

Alla Denominazione di origine protetta «Sardegna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino».

È tuttavia consentito l'uso di nomi di fattorie e di aziende purché non abbiano significato laudativo né siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

Art. 11.

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliainento degli oli D.O.P.

«Sardegna», nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. L'olio extravergine di cui all'art. 1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria.

Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna.

Il carattere tipografico della dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, è Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.

Art. 12.

Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92.

ALLEGATO 1



06A06908

DECRETO 14 luglio 2006.

Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna di Vallerano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 3 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna di Vallerano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla

regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;

Considerato che Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Castagna di Vallerano»; allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione dei provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Castagna di Vallerano»; protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Castagna di Vallerano»; così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna di Vallerano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 3 novembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Castagna di Vallerano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Castagna di Vallerano anche mediante immisione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta

eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Castagna di Vallerano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06909

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2006.

Modificazione del decreto 30 giugno 2006 relativamente al numero dei posti disponibili per il corso di laurea specialistica in ingegneria edile/architettura, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, è stato determinato, per l'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Vista la tabella parte integrante del decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università;

Vista la nota del 3 luglio 2006 con la quale l'Università degli studi della Calabria precisa che l'offerta potenziale formativa per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura, classe 4/S, destinata agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189, è, così come deliberato dal consiglio di facoltà il 15 marzo 2006 complessivamente di cento posti;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 30 giugno 2006 al fine di ridefinire presso l'Università degli studi della Calabria il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura, classe 4/S;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 giugno 2006 citato in premessa, è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, nell'anno accademico 2006/2007, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto è rettificato da 10.386 a 10.395. In particolare il numero dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rettificato da 9.846 a 9.855.

2. Conseguentemente, nella parte integrante del citato decreto ministeriale 30 giugno 2006, relativamente all'Università degli studi della Calabria, viene ridefinito il numero dei posti per il corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura classe 4/S da novantuno a cento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: MUSSI

06A06921

DECRETO 11 luglio 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.634.870,24.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 29 marzo 2006 di cui al resoconto sommario;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003, concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del Fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in € 1.634.870,24 ripartita in € 293.863,99 nella forma di contributo nella spesa, € 1.341.006,25 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Dec. - relativo al CTS del 29/03/2006

Ditta: Sirap - Gema S.p.A.
VEROLANUOVA - BS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3672

Titolo del progetto: Tecnologie e materiali innovativi per i contenitori alimentari

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 30/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 11/04/2001

Costo ammesso Euro = 1.836.778,97= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.031.622,66=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 805.156,31=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.031.622,66	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	805.156,31	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.341.006,25=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =293.863,99=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

06A06912

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Acard-Cid», registrato al n. 12907.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 24 agosto 2005 dall'impresa «Diachem S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Acar-Cid» uguale al prodotto di riferimento denominato «Aracnol D» registrato al n. 11961, con D.D. in data 6 febbraio 2004 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «ARACNOL D» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Acar-Cid» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicofol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2009 l'impresa «Diachem S.p.a.» con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato ACAR-CID con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-200-250 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Albano S. Alessandro (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: VE.BI s.a.s. del dott. Luigi Bazzolo & C. S. Eufemia di Borgoricco (Padova) autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000/11 luglio 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12907.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ACAR-CID

Acaricida selettivo
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICOFOL puro g 18,5 (197 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.- Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
DISTRIBUITO DA:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
S. Eufemia di Borgoricco (PD)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25 –50 - 100 – 200 – 250 litri 1- 5- 10

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Usare occhiali di sicurezza durante la manipolazione del prodotto
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
ACAR-CID è un acaricida adulticida – larvicida che si presenta sotto forma liquida completamente emulsionabile in acqua. Dotato di azione citotropica, colpisce anche gli acari situati nelle pagine inferiori delle foglie. ACAR-CID combatte Ragno rosso, Ragno giallo ed Eriofidi sulle seguenti colture: VITE DA VINO, AGRUMI, CUCURBITACEE, TABACCO, LUPPOLO, FLOREALI, ORNAMENTALI, PIANTE FORESTALI.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in concomitanza dei nuovi attacchi alla dose di 150-200 ml/hl di acqua bagnando abbondantemente l'intera pianta.

COMPATIBILITA'
ACAR-CID è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 15 giorni

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ACAR-CID

Acaricida selettivo adulticida ovicida
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICOFOL puro g 18,5 (197 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.- Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43
S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
S. Eufemia di Borgoricco (PD)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Quantità netta del preparato: ml 25 – 50 – 100

Partita n.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A06923

DECRETO 27 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Coppercim P.B.», registrato al n. 12951.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2005 dall'impresa «Diachem S.p.a.», intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Coppercim P.B.» uguale al prodotto di riferimento denominato «Rifle 4-24 R» registrato al n. 11872 con D.D. in data 2 settembre 2005 a nome dell'impresa medesima con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «RIFLE 4-24 R» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi dell'autorizzazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Coppercim P.B.» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva rame e cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 settembre 2010 l'impresa Diachem S.p.a. con sede in via Tonale, 15 Albano S .Alessandro (Bergamo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato COPPERCIM P.B. con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25 nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg 0,250 (5×50; 1×250); 1 kg (10×100; 5×200; 4×250; 2×500); kg 2 (10×200; 8×250; 5×400); kg 3 (10×300; 6×500); kg 5 (10×500); kg 8 (20×400; 4×2000).

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. - Upsifa Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12951.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

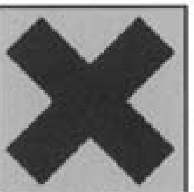
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

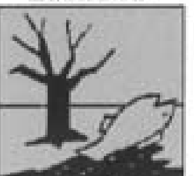
Il direttore generale: BORRELLO

COPPERCIM P.B.

Fungicida ad azione citotropica translaminare.
Formulazione polvere bagnabile



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- RAME METALLO puro g 24
(sottoforma di solfato tribasico)
- CIMOXANIL puro g 4
- Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g **50; 100; 200; 250; 500; kg 1 - 5 - 10 – 20 - 25**

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 24 e CIMOXANIL g 4 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
COPPERCIM P.B. è un **fungicida** che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 7-9 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. COPPERCIM P.B. presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro due giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. E' efficace nella lotta a peronospora, alternaria, septoria e antracnosi.

DOSI DI IMPIEGO:
250-300 g/hl contro **peronospora, alternaria, septoria, antracnosi delle seguenti colture:**
VITE, POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, LATTUGA, SPINACIO, MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA, ROSA

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Girasole e Soia **28 giorni**; Carciofo **21 giorni**; Vite e Tabacco **20 giorni**; Altre colture **10 giorni**.

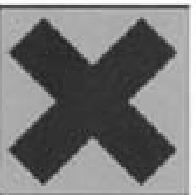
AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

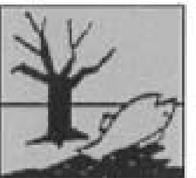
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

COPPERCIM P.B.

Fungicida ad azione citotropica translaminare.
Formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- RAME METALLO puro g 24
(sottoforma di solfato tribasico)
- CIMOXANIL puro g 4
- Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
kg 0,250 (5x50; 1x250); **1kg 1** (10x100; 5x200;4x250;2x500); **kg 2** (10x200; 8x250; 5x400); **kg 3** (10x300; 6x500); **kg 5** (10x500); **kg 8** (20x400; 4x2000).

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 24 e CIMOXANIL g 4 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
COPPERCIM P.B. è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 7-9 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. COPPERCIM P.B. presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro due giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. E' efficace nella lotta a peronospora, alternaria, septoria e antracnosi.

DOSI DI IMPIEGO:
250-300 g/hl contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi delle seguenti colture:
VITE, POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, LATTUGA, SPINACIO, MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA, ROSA

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Girasole e Soia **28 giorni**; Carciofo **21 giorni**; Vite e Tabacco **20 giorni**; Altre colture **10 giorni.**

AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.



1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.



2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.



3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).



4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COPPERCIM P.B.

Fungicida ad azione citotropica translaminare.
Formulazione polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- RAME METALLO puro g 24
(sottoforma di solfato tribasico)
- CIMOXANIL puro g 4
- Coformulanti q. b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - via Tonale, 15
24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 50 -100

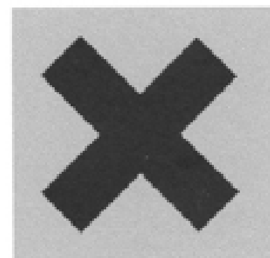
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA DA APPORRE SUL SACCHETTO IDROSOLUBILE

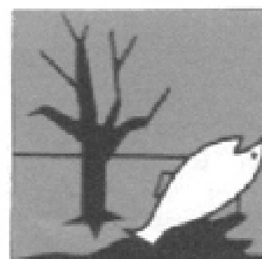
COPPERCIM P.B.

Fungicida ad azione citotropica translaminare.
Formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili



IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- RAME METALLO puro g 24
(sottoforma di solfato tribasico)
- CIMOXANIL puro g 4
- Coformulanti q. b. a g 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

AVVERTENZE :
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15
24061 Albano S.Alessandro (BG)

DISTRIBUITO DA
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Contenuto del sacchetto : g 50; 100; 200; 250; 300; 400; 500; 2000.

Registrazione Ministero della Salute n° del

06A06922

DECRETO 27 giugno 2006.

Proroga d'ufficio dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1º giugno 2006 e il 30 giugno 2007, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della revisione comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che è stata iscritta in allegato I del citato decreto legislativo 194/1995 al termine della revisione comunitaria;

Viste in particolare le scadenze delle suddette autorizzazioni, scadenze che cadono nel periodo compreso tra il 1º giugno 2006 e il 30 giugno 2007;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell'iscrizione in allegato I di almeno una delle sostanze attive componenti;

Considerato inoltre che la valutazione della documentazione predisposta conformemente all'allegato III del decreto legislativo 194/1995 è attualmente in corso per alcuni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo;

Considerato che è stato necessario precisare e differenziare le procedure a seconda delle tipologie di prodotti fitosanitari (monocomposti e miscele di sostanze attive);

Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio fino al 30 giugno 2007 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, al fine di procedere ad una ricognizione alla luce delle sopra citate precisazioni, assicurando nel contempo la legittima continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che è stata iscritta in allegato I del decreto legislativo 194/1995 e aventi scadenza compresa tra il 1º giugno 2006 e il 30 giugno 2007, sono prorogate fino al 30 giugno 2007.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/1995 e gli adeguamenti alle condizioni che verranno definite al termine delle valutazioni attualmente in corso.

3. Per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti anche sostanze attive non ancora iscritte in allegato I sono altresì fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per tali sostanze attive al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti almeno una sostanza attiva iscritta in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 prorogati al 30 giugno 2007

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Data di scadenza	Impresa
1.	011769	OVNI XL	22/10/03	30/06/06	AAKO B.V.
2.	009375	BRIOTRIL COMBI	29/09/97	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
3.	009376	BROMOTRIL	29/09/97	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
4.	009377	BRIOTRIL	29/09/97	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
5.	009451	BROMOTRIL FE	23/12/97	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
6.	009632	GOLD BEET TRIPLO	14/05/98	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
7.	009900	FLAVOS	15/01/99	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
8.	010478	ASPID	19/04/00	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
9.	010568	ZOOMER	01/08/00	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
10.	011293	FRECCIA	24/04/02	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
11.	011659	HERBITOTAL S	18/04/03	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
12.	011796	GLIFAST	10/11/03	30/06/06	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
13.	010391	FOGLIALARGA	22/03/00	30/06/06	AGRICO S.R.L.
14.	011017	GLIFO-POP S	25/09/01	25/09/06	AGRIMPORT S.P.A.
15.	009897	DRUPASAN G	15/01/99	30/06/06	AGROSER S.R.L.
16.	010263	DRIVER	10/01/00	30/06/06	AGROSOL S.R.L.
17.	009051	CEREWEED 30E	31/12/96	31/12/06	BASF ITALIA S.P.A.
18.	009133	PENDICAM	19/02/97	30/06/06	BASF ITALIA S.P.A.
19.	008044	QUARTZ S	16/03/92	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
20.	008480	RAXIL TM LIQUIDO	30/03/94	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
21.	008590	BITAM BLU	03/12/94	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
22.	008633	BETANAL TRIO WG	14/01/95	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
23.	008687	MAGIC DUO	31/01/95	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
24.	008688	SUGARBETA SE	31/01/95	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
25.	008889	SOUND	19/06/96	19/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
26.	009855	TRAMAT COMBI SC	04/12/98	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Data di scadenza	Impresa
27.	010177	VALESATE COMBI SC	11/10/99	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
28.	010898	NORTRON COMBI FLOW	20/04/01	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
29.	010999	BETANAL SE	30/07/01	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
30.	011000	ETOCIL SC	30/07/01	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
31.	011080	MERCURY SE	09/11/01	09/11/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
32.	012421	FENDINAL SC	02/09/05	30/06/06	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
33.	010368	TRISCABOL 81 WG	08/03/00	30/06/06	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
34.	009973	TM 50 WG	02/03/99	30/06/06	CHEMIA S.P.A.
35.	011077	TOP-TEAM	09/11/01	09/11/06	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.
36.	010976	METEOR	12/07/01	12/07/06	DIACHEM S.P.A.
37.	011207	GRAMILANE G	22/02/02	22/02/07	DIACHEM S.P.A.
38.	011255	VAPIRE DEL	28/03/02	12/07/06	DIACHEM S.P.A.
39.	011505	READY GERMIPLUS	22/11/02	22/02/07	DIACHEM S.P.A.
40.	010565	DICOTIL EXTRA	01/08/00	30/06/06	ERREGI S.R.L.
41.	008075	BILLY	16/06/92	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
42.	008077	FOXTAR	16/06/92	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
43.	008482	CONTATTO	30/03/94	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
44.	008483	ETOSATE 500	30/03/94	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
45.	008484	CONTATTO DUE	30/03/94	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
46.	009790	CONTATTO 320	30/10/98	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
47.	009793	CONTATTO TWIN	02/11/98	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
48.	010156	BETAGOL COMBI	20/09/99	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
49.	010165	TORNADO COMBI	05/10/99	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
50.	010608	BIETOSATE SC	18/10/00	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
51.	011050	REBEET DUO SC	23/10/01	30/06/06	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
52.	009079	REGRAN COMBI	31/12/96	31/12/06	ISAGRO ITALIA S.R.L.
53.	009244	ZIRAMIT 80 WG	12/06/97	12/06/07	ISAGRO ITALIA S.R.L.
54.	009171	GALBEN R 4-33	17/03/97	17/03/07	ISAGRO S.P.A.
55.	009978	CARLIT	05/03/99	30/06/06	ISAGRO S.P.A.
56.	012144	IMPUT N	17/11/04	30/06/06	ISAGRO S.P.A.
57.	008474	DICOTIL	14/02/94	30/06/06	ITAL AGRO S.R.L.

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Data di scadenza	Impresa
58.	011157	PROPYDOR	18/01/02	18/01/07	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
59.	007732	BAYTEROID N EW	23/03/89	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
60.	007733	BAYTEROID EW	23/03/89	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
61.	008399	BAYTEROID DM	07/08/93	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
62.	008522	GOLTIX TRIPLE WG	07/07/94	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
63.	008570	GOLTIX MIX	03/12/94	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
64.	008571	GOLTIX T	03/12/94	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
65.	010927	KOHINOR 100	15/05/01	30/06/06	MAGAN ITALIA S.R.L.
66.	010426	PROTIL EC	29/03/00	30/06/06	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
67.	009038	OPINION	23/12/96	23/12/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
68.	009399	MEDAL 25	15/10/97	23/12/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
69.	009941	BUMPER P	12/02/99	30/06/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
70.	010447	NOVEL DUO	19/04/00	30/06/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
71.	010505	PROGREEN	31/05/00	30/06/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
72.	011360	GRIP 25	05/06/02	23/12/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
73.	011414	TENDENCY 25	23/07/02	23/12/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
74.	012852	FELIX	18/11/05	23/12/06	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.T.D.
75.	010639	ZIRAM MANICA 90 PB	06/12/00	30/06/06	MANICA S.P.A.
76.	010640	ZIRAM MANICA WG	06/12/00	30/06/06	MANICA S.P.A.
77.	010220	DICOPUR COMBI	09/12/99	30/06/06	NUFARM GMBH & CO KG
78.	010483	EMBLEM	10/05/00	30/06/06	NUFARM S.A.S.
79.	009887	DICO-PROP	15/01/99	30/06/06	PRO.PHY.M SARL
80.	010620	DISERGREEN	06/11/00	30/06/06	PRO.PHY.M SARL
81.	011047	DICOPLUS	23/10/01	30/06/06	PRO.PHY.M SARL
82.	008901	ZAR 27	08/07/96	08/07/06	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
83.	010396	FLIP 25 EC	22/03/00	30/06/06	SCAM S.P.A.
84.	010005	SCOTTS WEEDCONTROL	09/04/99	30/06/06	SCOTTS INTERNATIONAL B.V
85.	009727	SEPRAGOLF	03/09/98	30/06/06	SEPRAN S.A.S.

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Data di scadenza	Impresa
86.	008914	MEKOR DUO	06/08/96	30/06/06	SIAPA S.R.L.
87.	010771	MOST MICRO	10/04/01	30/06/06	SIPCAM S.P.A.
88.	009670	THIANOSAN 80 WG	07/07/98	30/06/06	TAMINCO ITALIA S.R.L.
89.	010089	TMTD 40 L	13/07/99	30/06/06	TERRANALISI S.R.L.
90.	011107	ECO-TRAP	29/11/01	29/11/06	VIORYL S.A.
91.	010168	SELECTER	11/10/99	30/06/06	WOLF ITALIA S.R.L.
92.	009786	GREEN-GO	30/10/98	30/06/06	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
93.	008960	SOLFOTHIRAM 50/10	25/10/96	25/10/06	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.
94.	008961	POLTIR 10	25/10/96	25/10/06	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.
95.	008962	POLTIR 45	25/10/96	25/10/06	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.

06A06957

DECRETO 27 giugno 2006.

Proroga fino al 31 dicembre 2007 di un prodotto fitosanitario in scadenza nel 2006, contenente la sostanza attiva isoproturon.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva isoproturon ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 9 agosto 2002;

Considerato che per il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, l'impresa titolare ha altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa al prodotto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002;

Considerato che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;

Considerata inoltre l'imminente scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 31 dicembre 2007 il prodotto fitosanitario indicato in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva isoproturon, è prorogato temporaneamente fino al 31 dicembre 2007, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario contenente isoproturon in scadenza nel 2006 prorogato fino al 31 dicembre 2007

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Scadenza	Impresa
008648	Protugan	31/01/95	30/06/06	Makhteshim Agan Italia S.r.l.

06A06958

DECRETO 27 giugno 2006.

Proroga fino al 31 dicembre 2007 di alcuni prodotti fitosanitari in scadenza nel 2006, contenenti la sostanza attiva pendimetalin.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva pendimetalin ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003;

Considerato che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;

Considerata inoltre l'imminente scadenza delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/1995 entro il 30 giugno 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 31 dicembre 2007 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pendimetalin, sono prorogati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni attualmente in corso.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti, pena la revoca delle autorizzazioni, stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/1995.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin in scadenza nel 2006 prorogati fino al 31 dicembre 2007

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Scadenza	Impresa
012212	Penthium EC	30/06/05	30/06/06	Agan Chemical Manufacturers LTD
009036	Activus	23/12/96	30/06/06	Makhteshim Agan Holland B.V.
008646	Activus EC	31/01/95	30/06/06	Makhteshim Agan Italia S.r.l.

06A06959

DECRETO 27 giugno 2006.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Binox Vapor dell'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziaie 23 luglio 2002, con il quale è stato registrato al n. 11419/PPO il prodotto denominato Binox Vapor a nome dell'impresa Gamma International S.r.l. con sede in Rodigo (Mantova), via Francesca Est n. 81, autorizzato alla commercializzazione per dieci anni;

Vista la nota in data 3 agosto 2004 con la quale l'impresa Gamma International S.r.l. ha richiesto il cambio di composizione con sostituzione della cipermetrina e della conseguente riclassificazione del prodotto di cui trattasi in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Visto il decreto dirigenziale 21 ottobre 2004 con il quale la proprietà del prodotto fitosanitario Binox Vapor è stata trasferita all'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a. con sede in Conselve (Padova), via Terza Strada n. 12;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la cipermetrina;

Vista la nota in data 22 febbraio 2006, con la quale l'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a., ha richiesto la sospensione della registrazione del prodotto Binox Vapor in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione, precisando nel contempo di aver sospeso la produzione del prodotto di cui trattasi nella composizione a suo tempo autorizzata;

Considerato che l'esame di detta modifica di composizione è tuttora in corso;

Ritenuto di conseguenza di procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Binox Vapor, in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione e della sua conseguente riclassificazione;

Decreta:

1. È sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Binox Vapor, registrato al n. 11419/PPO con decreto dirigenziale 23 luglio 2002, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 21 ottobre 2004, a nome dell'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a, con sede legale in Conselve (Padova), via Terza Strada n. 12, in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione e della conseguente riclassificazione del prodotto di cui trattasi.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto sopra citato è consentita fino al 28 febbraio 2007, in analogia con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

3. L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Binox Vapor è tenuta ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta sospensione e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A06963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 luglio 2006.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto del 30 novembre 2001, relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 3 3809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8291 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e all'allegato *D* dei decreto 33780 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12240 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22914 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 49376 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note prot. n. 1582 del 29 maggio 2006, n. 2266 del 17 luglio 2006 e n. 2277 del 19 luglio 2006, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato come segue:

L'esatta identificazione catastale delle unità immobiliari site in Viterbo, via Monte Cervino nn. 77, 79 e 21, foglio 176, di cui alla pagina 131 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è la seguente:

via Monte Cervino n. 77, foglio 176, particella 941, sub. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 e 30;

via Monte Cervino n. 79, foglio 176, particella 942, sub. 3, 5, 9, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29 e 30;

via Monte Cervino n. 21, foglio 176, particella 968, sub. 8, 12, 13, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore: SPITZ

06A06961

DECRETO 21 luglio 2006.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto 5 novembre 2002, relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002 n. 274 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004. con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 37467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 6841 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20987 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 1582 del 29 maggio 2006, n. 2266 del 17 luglio 2006 e n. 2277 del 19 luglio 2006, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati *A* e *B* del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali e all'esatta indicazione dell'indirizzo, così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali e all'esatta indicazione dell'indirizzo, così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per lo stabile sito in Roma via Manlio Torquato, n. 79 - codice fabbr. 0014/01, individuato nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pagina 20 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo, ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, individuate dall'unito prospetto n. 3 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per gli immobili siti in Padova, via Col. De Cristoforis nn. 15 e 17 e via Col. Galliano nn. 4/14 (ex 4) - codici fabbr. 0159/09, 0159/10 e 0159/15, foglio D/5, individuati nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pagina 17 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo, ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, individuate dall'unito prospetto n. 3, facente parte integrante del presente decreto, con la corretta identificazione catastale e l'esatta indicazione dell'indirizzo.

Art. 4.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore: SPITZ

INPDAP - PROSPETTO N. 1 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 22146

						Decreto 5/11/2002 All. A					Rettifiche	
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
MI	MILANO	0226/01	VIA SIMONE MARTINI 22 FABBRICAT	30	5	12	544	496	1844,65	15	544	507
MI	MILANO	0226/03	VIA SIMONE MARTINI 22 FABBRICAT	34	4	8	544	496	1984,09	15	544	508
MI	MILANO	0226/04	VIA SIMONE MARTINI 22 FABBRICAT	55	4	4	544	496	2822,95	15	544	506
MI	MILANO	0226/05	VIA SIMONE MARTINI 22	0	0	54	544	496	643,30	15	544	509
MI	MILANO	0260/02	VIA PAUL VALERY 3	49	1	30	545	148	1957,72	15	545	149
PD	PADOVA	0159/07	VIA COL. DE CRISTOFORIS 11 (EX COL. GALLIANO 11)	6	0	12	D/5	276	694,4	17	D/5	277
PD	PADOVA	0159/08	VIA COL. DE CRISTOFORIS 13 (EX COL. GALLIANO 13)	6	0	13	D/5	275	702,72	17	D/5	277
PD	PADOVA	0159/14	VIA M.G.DALMATI 1/3/19/21 (EX COL. DE CRISTOFORIS 1)	4	3	7	D/5	273	667,62	17	D/5	281
PD	PADOVA	0175/01	VIA TIRANA 21 LOTTO D	65	2	124	13	1308	8187,63	17	B/13	1308(tranne sub 2 e 37)
PD	PADOVA	0175/02	VIA BRIGATA PADOVA 3 V. TIRANA 19 VIA PALESTRO	1	11	1	13	1308	2321,32	17	B/13	1307-1308
PD	PADOVA	0175/03	VIA BRIGATA PADOVA 11 LOTTO D	29	2	30	13	1308	3772,42	17	B/13	1307
PD	PADOVA	0175/05	VIA BRIGATA PADOVA 15 (EX 15/17)	0	0	117	13	1308	1449,07	17	B/13	1307
PD	PADOVA	0175/06	VIA BRIGATA PADOVA 17 LOTTO C	35	0	32	13	1308	4036,78	17	B/13	1307
PD	PADOVA	0175/07	VIA BRIGATA PADOVA 17 LOTTO C	34	0	32	13	1308	3970,47	18	B/13	1307
PD	PADOVA	0190/03	VIA TIRANA 26	31	4	32	13	1342	3985,54	18	B/13	1342
PD	PADOVA	0190/06	VIA PALESTRO 24/26/28 (EX 24 LOTTO E)	0	6	0	13	1342	1109	18	B/13	1342
PR	PARMA	0233/02	VIA FLEMING 5, 7	43	6	97	001/13	786	4268,13	18	13	788
PR	PARMA	0233/03	VIA JENNER 8,10,12	28	0	51	001/13	786	2644,64	18	13	787
RM	POMEZIA	6056/01	VIA VARRONE, 33	60	3	69	11	2633	4848,53	20	11	2750
RM	POMEZIA	6057/01	PZA S.BENEDETTO, 23	60	2	60	11	2633	4646,53	20	11	2749
RM	POMEZIA	6058/01	VIA CATILINA, 2	24	0	24	11	3064	1628,42	20	11	2633
RM	POMEZIA	6060/01	VIA CICERONE, 2	24	12	24	11	3064	2887,87	20	11	2633
RM	POMEZIA	6158/01	VIA CINCINNATO 45 ED. 1/1	47	2	87	11	3064	5276,08	20	11	2686
RM	ROMA	0106/09	VIA COLLATINA E DINO PENNAZZATO, 89 P 28	30	3	0	637	272	2519,35	22	637	94
RM	ROMA	0106/10	VIA COLLATINA E DINO PENNAZZATO, 87 P 29	20	4	0	637	272	2894,36	22	637	94
RM	ROMA	7149/05	VIA POLLENZA 83	31	4	89	42	1090	6857,21	25	288	473

INPDAP- PROSPETTO N. 2 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 22145

							Decreto 5/11/2002 All. B				Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
BZ	BOLZANO	6823/01	VIA MENDOLA 3/15	UFFICIO	A	13	268	4219	5	32	21	3107	1
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	PISCINA	W	1	167	633	30	33	2	953	46
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	101	2	95	3	33	2	953	79
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	102	2	95	4	33	2	953	80
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	103	2	95	5	33	2	953	81
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	104	2	95	6	33	2	953	82
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	105	2	95	7	33	2	953	83
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	106	2	95	8	33	2	953	84
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	107	2	95	9	33	2	953	85
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	108	2	95	10	33	2	953	86
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	D	109	2	95	11	33	2	953	87
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	101	2	95	12	33	2	953	88
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	102	2	95	13	33	2	953	89
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	104	2	95	15	33	2	953	90
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	105	2	95	16	33	2	953	91
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	106	2	95	17	33	2	953	92
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	107	2	95	18	33	2	953	93
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	F	108	2	95	19	33	2	953	94
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	109	2	95	20	33	2	953	95
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	110	2	95	21	33	2	953	96
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	111	2	95	22	33	2	953	97
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4	POSTO AUTO	E	112	2	95	23	33	2	953	98
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	101	2	95	24	33	2	953	99
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	102	2	95	25	33	2	953	100
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	103	2	95	26	33	2	953	101
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	104	2	95	27	33	2	953	102
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	105	2	95	28	33	2	953	103
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	106	2	95	29	33	2	953	104
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	109	2	95	32	33	2	953	105
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	110	2	95	33	33	2	953	106
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	111	2	95	34	33	2	953	107
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	F	112	2	95	35	33	2	953	108
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	101	2	95	36	33	2	953	109
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	102	2	95	37	33	2	953	110
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	103	2	95	38	33	2	953	111
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	107	2	95	42	34	2	953	112
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	108	2	95	43	34	2	953	113
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	109	2	95	44	34	2	953	114
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	110	2	95	45	34	2	953	115
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	111	2	95	46	34	2	953	116
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	POSTO AUTO	G	112	2	95	47X	34	2	953	117
MO	MODENA	6819/01	VIA CIRO MENOTTI 66	UFFICIO+ MAGAZZINO	A	1	10	4219	4	47	144	13	7
PD	PADOVA	6776/01	VIA GOZZI 25	CANTINA	A	1	10	4219	4	48	A/25	1022	3
PD	PADOVA	6776/01	VIA GOZZI 25	UFFICIO	A	2	10	4219	4	48	A/25	1022	3

							Decreto 8/11/2002 All. B				Retifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PE	PESCARA	6399/01	VIALE BOVIO 105-111-113 (ex Via Bovio 105)	UFFICIO	A	2	13	73	17	53	13	73	447
PE	PESCARA	6399/01	VIALE BOVIO 105-111 (ex Via Bovio 105)	UFFICIO	A	1	13	73	123	53	13	73	448
PE	PESCARA	6399/01	VIALE BOVIO 93-95 (ex Via Raffaello 25 Galleria Muzii)	UFFICIO	AB	1	13	73	13	53	13	73	449
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO 18 (exVia Raffaello 26 Galleria Muzii)	UFFICIO	AB	2	13	73	32	53	13	73	450
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO 20 (exVia Raffaello 26 Galleria Muzii)	UFFICIO	AB	3	13	73	46	53	13	73	451
PE	PESCARA	6399/01	VIA CELESTINO SPIGA 10 (ex 26)	UFFICIO	BC	1	13	73	15	54	13	73	452
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO 24-28 (ex Via Raffaello 22 Galleria Muzii)	NEGOZIO	WB	2	13	73	62	53	13	73	453
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO 26 (ex Via Raffaello 25 Galleria Muzii)	UFFICIO	BB	3	13	73	68	54	13	73	454
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO 26 (ex Via Raffaello 25 Galleria Muzii)	UFFICIO	AB	4	13	73	71	54	13	73	455
PE	PESCARA	6399/01	VIALE BOVIO 93 (ex Via Raffaello 16 Galleria Muzii)	UFFICIO	AC	1	13	73	14	54	13	73	456
PE	PESCARA	6399/01	VIA CELESTINO SPIGA 16 (ex 26)	UFFICIO	BC	3	13	73	69	54	13	73	457
PE	PESCARA	6399/01	VIA CELESTINO SPIGA 16 (ex 26)	UFFICIO	BC	4	13	73	86	54	13	73	458
PE	PESCARA	6399/01	VIA CELESTINO SPIGA 16 (ex 26)	UFFICIO	BC	5	13	73	101	54	13	73	459
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO (ex Via Galleria Muzii Pal. B)	UFFICIO (GARAGE)	CB	1	13	73	16	54	13	73	368
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO (ex Via Galleria Muzii Pal. B)	UFFICIO (GARAGE)	CB	2	13	73	36	54	13	73	369
PE	PESCARA	6399/01	VIA RAFFAELLO SANZIO (ex Via Galleria Muzii Pal. B)	UFFICIO (GARAGE)	CB	3	13	73	70	54	13	73	370
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	1	23	1525	3	49	233	1525	3
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	2	23	1525	4	49	233	1525	4
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	3	23	1525	5	49	233	1525	5
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	4	23	1525	6	49	233	1525	6
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	5	23	1525	7	49	233	1525	7
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	6	23	1525	8	49	233	1525	8
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	7	23	1525	9	49	233	1525	9
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	8	23	1525	10	49	233	1525	10
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	9	23	1525	11	50	233	1525	11
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	10	23	1525	120	49	233	1525	12
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	11	23	1525	13	50	233	1525	13
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	12	23	1525	14	50	233	1525	14
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	13	23	1525	15	50	233	1525	15
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	14	23	1525	16	50	233	1525	16
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	15	23	1525	17	50	233	1525	17
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	16	23	1525	18	50	233	1525	18
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	17	23	1525	19	50	233	1525	19
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	18	23	1525	20	50	233	1525	20
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	19	23	1525	21	50	233	1525	21
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	20	23	1525	22	50	233	1525	22
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	21	23	1525	23	50	233	1525	23
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	22	23	1525	24	50	233	1525	24
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	23	23	1525	25	50	233	1525	25
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	24	23	1525	26	50	233	1525	26
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	604	23	1525	28	49	233	1525	28
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	606	23	1525	29	49	233	1525	29
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	608	23	1525	30	49	233	1525	30
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	610	23	1525	31	49	233	1525	31
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	612	23	1525	32	49	233	1525	32
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	614	23	1525	33	49	233	1525	33
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	616	23	1525	34	50	233	1525	34
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	618	23	1525	35	50	233	1525	35

							Decreto 5/11/2002 All. B				Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	620	23	1525	36	50	233	1525	36
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	622	23	1525	37	50	233	1525	37
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	624	23	1525	38	50	233	1525	38
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	626	23	1525	611	50	233	1525	39
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	627	23	1525	40	50	233	1525	40
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	629	23	1525	41	50	233	1525	41
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	631	23	1525	42	50	233	1525	42
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	633	23	1525	43	50	233	1525	43
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	635	23	1525	44	50	233	1525	44
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	637	23	1525	45	50	233	1525	45
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	639	23	1525	46	50	233	1525	46
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	641	23	1525	47	50	233	1525	47
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	APPARTAMENTO	A	643	23	1525	48	50	233	1525	48
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	NEGOZIO	N	1	23	1525	51	50	233	288	227
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	NEGOZIO	N	2	23	1525	52	50	233	288	226
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	NEGOZIO	N	3	23	1525	53	50	233	288	79
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	NEGOZIO	N	5	23	1525	54	50	233	288	80
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	NEGOZIO	N	6	23	1525	2	50	233	288	229
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	UFFICIO	N	4	23	1525	93	52	233	1525	55
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	628	23	1525	74	51	233	288	177
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	638	23	1525	85	51	233	288	185
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	636	23	1525	84	51	233	288	184
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	634	23	1525	83	51	233	288	183
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	632	23	1525	82	51	233	288	182
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	19	23	1525	80	51	233	288	180
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	17	23	1525	79	51	233	288	179
PG	PERUGIA	6301/01	VIA M. ANGELONI 45	POSTO AUTO COP.	A	630	23	1525	75	51	233	288	170
PG	PERUGIA	6359/01	VIA M. ANGELONI 47	UFFICIO	A	2	67	762	51	52	233	288	88
PG	PERUGIA	6359/01	VIA M. ANGELONI 47	UFFICIO	A	4	67	762	52	52	233	288	87
PG	PERUGIA	6359/01	VIA M. ANGELONI 47	UFFICIO	A	5	233	288	107	52	233	288	86
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	7	23	288	106	52	233	288	106
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	8	23	288	107	52	233	288	107
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	9	23	288	108	52	233	288	108
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	10	23	288	109	52	233	288	109
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	11	23	288	110	52	233	288	110
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	12	23	288	111	52	233	288	111
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	13	23	288	112	52	233	288	236
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	14	23	288	113	52	233	288	113
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	APPARTAMENTO	A	15	23	288	114	52	233	268	114
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	NEGOZIO	A	4	23	288	119	52	233	268	230
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	MAGAZZINO	A	100	23	288	118	52	233	268	146
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	1	23	288	131	52	233	268	222
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	2	23	288	131	52	233	268	101
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	3	23	288	131	52	233	268	102
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	601	23	288	131	52	233	268	228
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	5	23	288	131	52	233	268	235
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	UFFICIO	A	6	23	288	131	53	233	268	223
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	1	23	288	120	52	233	268	154

							Decreto 5/11/2002 All. B				Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	10	23	288	121	52	233	288	155
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	11	23	288	122	52	233	288	158
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	12	23	288	123	52	233	288	162
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	13	23	288	124	52	233	288	163
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	14	23	288	125	52	233	288	164
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	15	23	288	126	52	233	288	165
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	16	23	288	127	52	233	288	166
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	2	23	288	128	52	233	288	167
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	31	23	288	129	52	233	288	168
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	32	23	288	130	52	233	288	169
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	57	23	288	131	52	233	288	170
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	58	23	288	131	52	233	288	171
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	66	23	288	131	52	233	288	172
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	68	23	288	131	52	233	288	173
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	9	23	288	131	52	233	288	174
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	71	23	288	131	52	233	288	175
PG	PERUGIA	6360/01	VIA M. ANGELONI 49	POSTO AUTO COP.	A	76	23	288	131	52	233	288	176
PR	PARMA	6764/01	VIA ROMAGNOSI 8	UFFICIO	A	1	10	4219	4	49	32	17	4
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7	UFFICIO	A	1	269	699	3	54	269	699	8
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7	UFFICIO	A	2	269	730	1	54	269	699	9
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7	UFFICIO	A	3	269	699	4	54	269	699	10
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7	UFFICIO	A	4	269	730	2	54	269	699	11
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7	UFFICIO	A	5	269	696	1	54	269	699	12
RG	RAGUSA	0087/01	VIA TRASPONTINO, 7 9	UFFICIO	A	6	269	679	1	54	269	699	13
SS	SASSARI	7104/01	VIA TEMPIO 39/VIA GENOVA 9	APPARTAMENTO	A	1	41	388	43	78	126	440	35
SS	SASSARI	7104/01	VIA TEMPIO 39/VIA GENOVA 9	APPARTAMENTO	A	2	41	388	44	78	126	440	38
SS	SASSARI	7104/01	VIA TEMPIO 39/VIA GENOVA 9	APPARTAMENTO	A	3	41	388	45	78	126	440	36
SS	SASSARI	7104/01	VIA TEMPIO 39/VIA GENOVA 9	APPARTAMENTO	A	4	41	388	46	78	126	440	37
SS	SASSARI	7104/01	VIA TEMPIO 39/VIA GENOVA 9	AUTORIMESSA	1	1	41	388	47	78	126	440	34
SS	SASSARI	8006/01	VIA QUARTO 14	UFFICIO	A	1	221	856	26	78	126	989	3
SS	SASSARI	8006/01	VIA QUARTO 14	UFFICIO	A	2	221	856	27	78	126	989	2
SS	SASSARI	8006/01	VIA QUARTO 14	BOX	W	1	221	856	28	78	126	989	17

INPDAP- PROSPETTO N. 3 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 22145- immobili erroneamente identificati nell'allegato A del decreto 5/11/2002 dei quali l'Istituto non deteneva la proprietà da cielo a terra

				Decreto 5/11/2002 All. A			Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Foglio	Particella	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PD	PADOVA	0159/09	VIA COL. DE CRISTOFORIS 15	D/5	273	17	D/5	276	da 7 a 12
PD	PADOVA	0159/10	VIA COL. DE CRISTOFORIS 17	D/5	273	17	D/5	276	da 1 a 6
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	272	da 15 a 20 e da 23 a 25
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	273	13, da 15 a 19 e 26
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	274	26,27,33,34,35
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	275	25,29,30,31 e da 33 a 38
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	276	13,16,17,18,20,21
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	282	2,3,4,8,9 e da 15 a 35
PD	PADOVA	0159/15	VIA COL. GALLIANO 4/14 (EX 4)	D/5	273	17	D/5	283	1,3,4,7,da 11 a 28,30,39,42,43,44 e da 46 a 58
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	3
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	4
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	5
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	7
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	8
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	9
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	10
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	11
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	12
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	13
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	14
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	15
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	16
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	17
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	18
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	19
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	20
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	21
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	515
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	516
RM	ROMA	0014/01	VIA MANLIO TORQUATO 79	904	404	20	904	404	517

06A06962

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 luglio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Tarceva (erlotinib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 99/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Tarceva (erlotinib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 settembre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/311/001 25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;

EU/1/05/311/002 100 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;

EU/1/05/311/003 150 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro; visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6/7 giugno 2006;

Vista la deliberazione n. 20 in data 15 giugno 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Tarceva debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

Alla specialità medicinale TARCEVA (erlotinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871010/E (in base 10), 1356V2 (in base 32);

100 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871022/E (in base 10), 1356VG (in base 32);

150 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871034/E (in base 10), 1356VU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Tarceva è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare

non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di almeno un precedente regime chemioterapico.

Nel prescrivere Tarceva devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza.

Il trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori EGFR-negativi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Tarceva (erlotinib) è classificata come segue:

Confezione:

25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871010/E (in base 10), 1356V2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 473,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 780,64 euro.

Confezione:

100 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871022/E (in base 10); 1356VG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1656,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2733,06 euro.

Confezione:

150 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871034/E (in base 10), 1356VU (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 2066,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3409,73 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eligibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (G.U. 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A06954

DETERMINAZIONE 20 luglio 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti gonadotropine derivate da urine umane.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2000, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza del 13 febbraio 2006;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 15 febbraio 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo gonadotropine derivate da urine umane;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti gonadotropine derivate da urine umane, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti gonadotropine derivate da urine umane autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

Sezione 4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Pur non essendo stato riportato alcun caso di contaminazione virale associato alla somministrazione di gonadotropine estratte da urine umane, il rischio di trasmissione di agenti patogeni conosciuti o sconosciuti non può essere totalmente escluso.

06A06960

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 131/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 72;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della

legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività;

Considerato che la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 23 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al riguardo ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per ciascun comparto, fosse individuato un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

Considerato che il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») ha precisato all'art. 72 che l'Autorità può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti;

Considerata la necessità di avviare l'attuazione di quanto previsto dal Codice e dalla delibera n. 179/03/CSP con l'emanazione di una direttiva specifica in materia di qualità e carte dei servizi per il comparto dell'accesso a Internet da postazione fissa;

Considerato che la presente direttiva individua gli indicatori generali di qualità dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa, i criteri per la loro misura e le modalità di pubblicazione dei corrispondenti obiettivi annuali e dei risultati raggiunti, al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Considerato che gli indicatori di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 rappresentano la base di indirizzo per la determinazione dei definitivi indicatori dello scenario della chiamata (prestazioni della rete d'accesso a Internet);

Considerato che sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici che richiedono l'istituzione di un apposito tavolo tecnico con la partecipazione degli operatori per definire i punti e le modalità di misura degli indicatori relativi allo scenario della chiamata di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva, nonché per eventualmente aggiornare la tabella delle prestazioni fornite con l'offerta di base di cui all'allegato 10 e per dare risposta alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'audizione del 13 aprile 2006 relativamente alla possibilità per l'utente finale di verificare la banda minima a sua disposizione per il servizio di accesso a Internet;

Considerato che tale tavolo tecnico, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di Università e organismi tecnico-scientifici pubblici o privati senza fini di lucro, elaborerà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta volta a:

a) integrare gli indicatori di cui alla presente direttiva anche con riguardo ai punti e alle modalità di misura degli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva, relativi allo scenario della chiamata, se del caso da affidare ad un soggetto indipendente;

b) definire le modalità per eseguire prove certificate a uso dell'utente finale per controllare la banda minima, nonché ad individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti per verificare la qualità del proprio accesso a Internet da postazione fissa.

Considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intende promuovere l'istituzione di tale tavolo tecnico le cui proposte, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, saranno analizzate dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito di un procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentiti in audizione i soggetti autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica e le loro associazioni di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 12 luglio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MAGRI

ALLEGATO *A*

DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET DA POSTAZIONE FISSA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETTERA *B)*, N. 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

c) «Codice», il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi», la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;

e) «imprese fornitrici», i soggetti titolari di autorizzazione, conseguita ai sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

f) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

g) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

h) «servizio di accesso a Internet da postazione fissa», per gli scopi del presente documento, tale espressione si riferisce al servizio di comunicazione elettronica, comunque realizzato, che consente all'apparecchiatura terminale d'utente, situata in postazione fissa, di poter comunicare con i sistemi connessi alla rete Internet e include tutte le funzioni che sono necessarie a comunicare in Internet, limitatamente alla sezione di rete compresa tra il terminale dell'utente finale e gli apparati di interconnessione con le reti degli altri operatori e non include i servizi di comunicazione «end-to-end» tra operatori di accesso diversi e i servizi del livello applicativo;

i) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

j) «utente finale», un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2.

Oggetto della direttiva

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni ed i criteri specifici relativi alla qualità ed alle carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a rispettare, anche al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile consultazione.

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni e dei criteri di cui alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi alla fornitura dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa.

3. Le carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa includono un richiamo alla presente direttiva.

Art. 3.

Indicatori di qualità

1. Le imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa, ai fini di quanto disposto dall'art. 72 del Codice:

a) utilizzano gli indicatori di qualità per i servizi di accesso a Internet da postazione fissa, nonché le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, riportati negli allegati da 1 a 9, che formano parte integrante e sostanziale della presente direttiva, con le precisazioni ivi contenute;

b) inviano all'Autorità, per ogni periodo di misurazione previsto, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo un apposito modello elettronico che verrà messo a disposizione nel sito web dell'Autorità un mese prima del termine della prima scadenza per l'invio da parte degli operatori e fornito a richiesta; per le rilevazioni annuali il resoconto è inviato insieme con la relazione di cui all'art. 10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi; per le rilevazioni semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono;

c) pubblicano, nel proprio sito web, i resoconti semestrali ed annuali di cui alla lettera *b)* entro gli stessi termini e comunicano all'Autorità gli indirizzi delle relative pagine web;

d) inviano all'Autorità, insieme con il primo resoconto semestrale, le informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di accesso a Internet da postazione fissa secondo il modello di cui all'allegato 10, che forma parte integrante e sostanziale della presente direttiva, e inviano gli eventuali aggiornamenti con il primo successivo resoconto semestrale;

e) inviano all'Autorità, a richiesta, una descrizione delle procedure utilizzate dall'operatore stesso per effettuare le misurazioni, nonché i formati e la durata del mantenimento delle informazioni nelle basi di dati ed i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.

2. Le imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa, ai fini di quanto disposto dall'art.10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi:

a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi per la qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa;

b) pubblicano, nel proprio sito web, la relazione annuale di cui all'art. 10 della direttiva generale contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;

c) inviano contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando l'indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta la pubblicazione;

d) comunicano agli abbonati nella prima documentazione di fatturazione utile, ove prevista, o mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica dell'abbonato, ove noto, gli obiettivi prefissati annualmente per gli indicatori generali e specifici di qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa ed i risultati raggiunti ovvero il link alla pagina del proprio sito web dove sono reperibili tali informazioni.

3. Al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l'Autorità pubblica nel proprio sito web:

a) tabelle comparative di risultati semestrali ed annuali di qualità di servizio raggiunti dalle imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa comunicati ai sensi della presente direttiva;

b) tabelle comparative di prestazioni di base, connesse al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, offerte dagli operatori agli utenti finali, comunicate alla medesima Autorità secondo il modello di cui all'allegato 10.

4. L'Autorità può, altresì, realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa ove sono reperibili le carte dei servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi.

5. Alla fornitura dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 98, comma 10, del Codice.

6. I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche all'indirizzo di posta elettronica direzionetutelaconsumatori@agcom.it indicando in oggetto il titolo della presente direttiva. Eventuali variazioni di tale indirizzo sono pubblicate nel sito web dell'Autorità.

Art. 4.

Indennizzi

1. Le imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa corrispondono un indennizzo per i ritardi, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto, nella riparazione dei malfunzionamenti segnalati dagli utenti finali. Ciò, nella piena osservanza di quanto previsto all'art. 11 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi, ed in particolare al comma 2 del medesimo.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa e le loro associazioni, istituiscono un tavolo tecnico comune, sotto la supervisione e con gli indirizzi formulati dall'Autorità ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice e della presente direttiva, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di università e di organismi tecnico-scientifici pubblici o privati senza fini di lucro, che elabora e comunica all'Autorità, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta volta a:

a) integrare gli indicatori di cui alla presente direttiva anche con riguardo ai punti e alle modalità di misura degli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva, relativi allo scenario della chiamata, se del caso da affidare ad un soggetto indipendente ed eventualmente integrare le informazioni contenute nell'allegato 10;

b) definire le modalità per eseguire prove certificate a uso dell'utente finale per controllare la banda minima ed individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti per verificare la qualità del proprio accesso a Internet da postazione fissa.

2. La proposta di cui al comma 1, è valutata dall'Autorità nell'ambito di un procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in cui saranno sentite anche le associazioni dei consumatori.

3. Le imprese di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, rendono pubbliche le caratteristiche di velocità minima e massima di ciascuna tipologia di collegamento offerto, secondo i parametri di cui all'allegato 7, e, entro il 31 dicembre 2006, pubblicano i livelli di qualità della prestazione relativi agli altri indicatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

4. Le imprese di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* aggiornano le proprie condizioni contrattuali riconoscendo il diritto di recesso dell'abbonato ove non siano rispettati i livelli di qualità del servizio relativi agli indicatori di cui agli allegati da 1 a 9. A tal fine l'abbonato ha l'onere di presentare un reclamo circostanziato all'operatore; ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata.

5. Ai sensi del comma 3, anteriormente alla pubblicazione dei livelli di qualità della prestazione relativi agli altri indicatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2006, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto ove non siano rispettate le caratteristiche di velocità minima e massima di ciascuna tipologia di collegamento offerto, secondo i parametri di cui all'allegato 7.

6. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. La presente direttiva entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Definizione dell'indicatore: il tempo che intercorre tra il giorno in cui è stato registrato l'ordine dall'operatore e il giorno in cui il servizio è realmente disponibile per l'uso da parte del richiedente il servizio.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio

Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore: gennaio-30 giugno – 1° semestre; 1 luglio-31 dicembre – 2° semestre; 1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga indipendentemente dalla tecnologia utilizzata

Rilevazione dei dati: censuaria

N.B. un servizio s'intende disponibile per l'uso quando è funzionante e quindi quando anche eventuali apparati installati dall'operatore presso il domicilio dell'utente sono funzionanti.

Sono inclusi gli ordini:

1. di prima attivazione relativi a un servizio di accesso a banda larga a Internet rivolto allo stesso operatore che fornisce il servizio di accesso diretto per una linea telefonica già attiva;
2. di prima attivazione rivolti a un operatore del servizio di accesso a larga banda a Internet diverso da quello che fornisce il servizio di accesso diretto per una linea telefonica già attiva.
3. di variazione dell'operatore che fornisce il servizio di accesso a Internet per una linea in cui è già attivo il servizio di accesso a larga banda a Internet;
4. di contestuale ordine di attivazione di nuova linea telefonica oppure di non contestuale ordine di variazione dell'operatore di accesso diretto per una linea telefonica già attiva, conteggiando il tempo che intercorre tra l'attivazione della linea telefonica e l'attivazione del servizio d'accesso a Internet.

Per la misura b) sono esclusi i casi in cui il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto non dipende dalla volontà dell'operatore che fornisce il servizio quale il rinvio richiesto dall'altro operatore di accesso che fornisce la struttura.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre; 1 luglio-31 dicembre – 2° semestre; 1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misure: 1): a) Percentili[1] 95 e 99 del tempo di fornitura
b) Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto
c) media

Unità di misura: per la misura a) giorni solari
per la misura b) valore percentuale
per la misura c) giorni solari

Indicazioni obbligatorie: numerosità dei contratti per singola tipologia d'ordine (1 - 4)

Rapporti: Separati: servizi di accesso a Internet a banda larga per tipologia d'ordine di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e per servizi di accesso a banda larga Wireless

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

[1] Il percentile 95% del tempo di fornitura" è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95"

ALLEGATO 2

TASSO DI MALFUNZIONAMENTO

Definizione dell'indicatore: Rapporto tra il numero delle segnalazioni fatte dagli utenti relative a malfunzionamenti effettivi durante il periodo di osservazione e il numero medio di linee di accesso a larga banda, rilevate su base mensile, nel medesimo periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio

Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore: gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio 31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga (in Unbundling o tramite strutture proprie o wholesale)

Rilevazione dei dati: censuaria

N.B. raccolta di tutte le segnalazioni pervenute in ciascun periodo di rilevazione, escluse quelle relative ai malfunzionamenti non riscontrati, quali eventuali segnalazioni relative a guasti delle apparecchiature terminali d'utente o guasti della rete dell'operatore d'accesso.

I malfunzionamenti effettivi sono quelli che sono stati riscontrati dall'operatore di accesso a Internet come pertinenti alla rete di propria competenza e che sono dipendenti da guasti di rete o di apparati di rete dell'operatore anche se installati nei locali dell'utente.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio 31 dicembre – annuale

Misure: Tasso, rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso a larga banda.

Unità di misura: valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: --

Rapporti: separati per servizi realizzati: a) con strutture proprie o Unbundling b) utilizzando servizi wholesale

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio 31 dicembre – entro il 30 giugno

ALLEGATO 3

TEMPO DI RIPAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

Definizione dell'indicatore: Tempo che intercorre tra la segnalazione di un malfunzionamento effettivo da parte del cliente e il ripristino della completa funzionalità (riparazione del malfunzionamento).

Obbligatorietà dell'indicatore. obbligatorio

Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore: gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga (in Unbundling o tramite strutture proprie o wholesale)

Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutte le riparazioni completate (ripristino completo della funzionalità) in ciascun periodo di rilevazione indipendentemente da quando sono stati segnalati i malfunzionamenti.

N.B. malfunzionamenti effettivi sono quelli che sono stati riscontrati dall'operatore come pertinenti alla rete di propria competenza e che sono dipendenti da guasti di rete o di apparati di terminazione di rete dell'operatore anche se installati nei locali dell'utente.

Nel caso di servizi Unbundling, debbono essere esclusi i soli casi in cui la riparazione richieda un intervento presso la sede dell'utente ed il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto non è dipendente dalla volontà dell'operatore che fornisce il servizio diretto, quali:

a) assenza del cliente o inaccessibilità dei locali all'appuntamento concordato;

b) rinvio richiesto dal cliente o dall'altro operatore di accesso che fornisce la struttura;

Si includono nella rilevazione soltanto i dati relativi ai servizi che prevedono un tempo standard di riparazione, ovvero forniti mediante contratti standard, mentre si escludono i dati relativi a servizi forniti sulla base di un accordo specifico per un tempo di riparazione più veloce o più lento rispetto a quelli previsti nei contratti standard.

Periodi di rilevazione 1 gennaio 30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio 31 dicembre – annuale

Misure: a) Percentili 80 e 95 del tempo di riparazione dei malfunzionamenti.
b) Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto
c) tempo medio di riparazione

Unità di misura: per le misure a) e c) ore comprese quelle non lavorative
per la misura b) valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: --

Rapporti: separati per servizi realizzati: a) in Unbundling o tramite strutture proprie b) utilizzando servizi in wholesale

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio 31 dicembre – entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 4

TEMPO DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE

Definizione dell'indicatore:

1) tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta "operatore umano" ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui può essere selezionata dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano;
2) tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione da parte dell'utente della scelta che consente di parlare con l'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene selezionata dall'utente chiamante la scelta "operatore" all'interno dell'IVR di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto;
3) tempo totale di risposta dell'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

Obbligatorietà dell'indicatore: Definizioni 1) e 2) Obbligatorio; Definizione 3) Facoltativo

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: Definizione 1), 2) e 3)

1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: Definizione 1), 2), e 3) servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta.

Rilevazione dei dati: Definizione 1) censuaria - ad ogni modifica dell'IVR

Definizioni 2) e 3)

censuaria – tutte le chiamate telefoniche entranti generate da terminali fissi e mobili ai servizi di assistenza clienti con risposta da operatore umano nel periodo di rilevazione.

N.B. Per la definizione 2), sono inclusi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l'operatore.

Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).

Per la definizione 3), sono inclusi i tempi necessari per la navigazione nei sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio con l'operatore compresi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).

Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Periodi di rilevazione: Definizioni 1), 2) e 3)

1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre,
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misure: Definizione 1)

media, pesata rispetto alla permanenza di ciascun IVR nel semestre, dei tempi minimi di accesso nell'IVR alla scelta "operatore umano" ossia media, effettuata sulle rilevazioni del semestre, dei tempi minimi che intercorrono tra l'istante di accesso all'IVR e quello in cui l'utente è informato del codice dell'opzione "operatore" (la cui scelta consente cioè di parlare direttamente con un operatore umano) ed è consentita la sua selezione. La misurazione è effettuata includendo anche la somma di tutti i tempi di ascolto dei messaggi precedenti l'indicazione del codice dell'opzione, ovvero nell'ottica di un utente non informato della struttura dell'IVR. Qualora un operatore abbia più numeri di assistenza o associ ad uno stesso numero diversi IVR strutturati in maniera differente si deve effettuare la media dei tempi minimi pesata sulla base delle chiamate terminate sull'operatore umano di ciascun numero di assistenza ovvero su ciascun diverso IVR. Solo nel caso in cui non sia utilizzato un IVR per alcun tipo di chiamata entrante, il valore rilevato si ritiene pari a zero.

Definizione 2)

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi

Definizione 3)

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi

Unità di misura: Definizioni 1), 2) e 3)

misura a) secondi

Definizioni 2) e 3)

misure b) valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: –

Rapporti: unico

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: Definizione 1), 2) e 3)

1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 5

ADDEBITI CONTESTATI

Definizione dell'indicatore: La percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato (in forma scritta o in altra forma riconosciuta dall'operatore e tracciabile) rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta.
Rilevazione dei dati: censuaria - tutti i reclami ricevuti nel periodo di osservazione indipendentemente dalla fondatezza del reclamo.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misura: rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo
Unità di misura: valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: se vengono emesse fatture uniche per servizi di telefonia fissa e accesso a Internet indicare la percentuale di fatture di questo tipo rispetto al totale delle fatture emesse. Evidenziare il numero di reclami effettuati all'operatore per propri servizi di accesso a banda stretta da quella conto terzi.
Rapporti: separati: a) servizi di accesso a banda stretta, b) servizi di accesso a banda larga.
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 6

INDISPONIBILITA' DEL SERVIZIO DI ACCESSO IN DIAL-UP

Definizione dell'indicatore: rapporto tra il tempo in cui nessun modem è disponibile ad accettare chiamate in dial up rispetto al periodo di osservazione.

Scopo: fornire informazioni riguardo alla probabilità che un cliente possa effettivamente accedere a Internet in modalità dial-up. Minore è il valore dell'indicatore maggiore sarà la probabilità di poter accedere a Internet.

Obbligatorietà dell'indicatore: Obbligatorio alla conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a banda stretta

Rilevazione dei dati: E' conteggiato il tempo totale in cui nessun modem è disponibile ad accettare chiamate in dial-up (della rete RTG e ISDN) nel periodo di valutazione dell'indicatore, tenendo conto delle eventuali ripartizioni dei modem per le diverse tipologie di contratto e da un punto di vista territoriale.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misura: Rapporto tra il tempo totale in cui nessun modem per il servizio di accesso a Internet è disponibile ad accettare chiamate in dial up e il periodo di valutazione dell'indicatore, tenendo conto delle eventuali ripartizioni dei modem per i diversi servizi e da un punto di vista territoriale. Nell'effettuare la media dei rapporti valutati per le eventuali ripartizioni territoriali si terrà conto del numero di chiamate gestite da ciascuna ripartizione territoriale.

Unità di misura: valore percentuale

Indicazioni obbligatorie:

Rapporti: separato per tipologia di contratto.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 7

VELOCITA' DI TRASMISSIONE DATI

Definizione dell'indicatore: velocità di trasmissione di dati, misurati tramite la trasmissione di file di prova predefiniti, trasmessi tra un sito web remoto e il computer d'utente, misurata separatamente per il downloading e per l'uploading.

Scopo: fornire informazioni riguardo alla capacità della rete d'accesso di trasmettere dati dal terminale verso Internet e viceversa. Tanto maggiori sono i valori delle misure, tanto minore è il tempo necessario a trasmettere o a ricevere dati. E' particolarmente importante nel caso in cui si debba trasmettere o ricevere ingenti quantità di dati, quali filmati, programmi software ecc.

Obbligatorietà dell'indicatore: Obbligatorio alla conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta.

Rilevazione dei dati: Le misure vanno eseguite secondo quanto previsto dall'Annex B, C e D della norma tecnica ETSI EG 202 057-4 v1.1.1 (2005-10).

La rilevazione dei dati viene effettuata tramite campagne di prova.

La velocità di trasmissione dei dati è calcolata dividendo la dimensione del file di prova per il tempo necessario per la sua trasmissione completa e corretta.

Il tempo di trasmissione è il periodo di tempo che inizia quando viene inviato dal terminale trasmittente il pacchetto di apertura della connessione TCP e termina quando viene ricevuto dal terminale ricevente completamente e correttamente il file di prova.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misure rapporto tra la dimensione del file di prova e il tempo di trasmissione necessario per la sua trasmissione completa e senza errore, separate per il downloading e per l'uploading:

a) percentile 95 della velocità di trasmissione
b) "banda minima", percentile 5 della velocità di trasmissione
c) media e deviazione standard della velocità di trasmissione

Unità di misura: Kbit/s

Indicazioni obbligatorie: ---

Rapporti: separati per il downloading e per l'uploading

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 8

TASSO DI INSUCCESSO NELLA TRASMISSIONE DATI

Definizione dell'indicatore: Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione nel periodo in cui è effettuata prova.

Scopo: fornire informazioni riguardo alla probabilità che i dati siano trasmessi con successo.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio alla conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga e banda stretta.

Rilevazione dei dati: Le misure vanno eseguite secondo quanto previsto dall'Annex B, C e D della norma tecnica ETSI EG 202 057-4 v1.1.1 (2005-10).

Un tentativo di trasmissione è considerato fallito qualora si protragga per più di 60 secondi. Nella rilevazione deve essere disponibile la connessione all'operatore di accesso a Internet.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misura: Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova.

Unità di misura: valore percentuale

Indicazioni obbligatorie:

Rapporti: unico

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 9

RITARDO DI TRASMISSIONE DATI IN UNA SINGOLA DIREZIONE

Definizione dell'indicatore: Il tempo necessario per trasmettere un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)

Scopo: fornire informazioni riguardo al tempo necessario per trasmettere dati (di piccole dimensioni) verso la destinazione. Qualora il valore dell'indicatore sia basso, si può desumere che la rete è in grado di rispondere rapidamente alle richieste di trasmissione dell'utente. Il valore basso dell'indicatore è particolarmente significativo per le applicazioni che richiedo un basso ritardo di trasmissione, quali le comunicazioni vocali e video in tempo reale.

Obbligatorietà dell'indicatore: Obbligatorio alla conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore.1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a Internet a banda larga e banda stretta

Rilevazione dei dati: Le misure vanno eseguite secondo quanto previsto dall'Annex B. C della norma tecnica ETSI EG 202 057-4 v1.1.1 (2005-10).

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misura: La metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING):

a) media del ritardo
b) deviazione standard del ritardo

Unità di misura: a) e b) millisecondi

Indicazioni obbligatorie:

Rapporti: unico

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 10

Prestazioni fornite con l'offerta di base	*Note*
Banda nominale	
Indirizzi IP pubblici	
Indirizzi IP privati Indirizzi IP assegnati staticamente	
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte Disponibilità di meccanismi di QoS	
Antivirus, firewall	
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
Assistenza tecnica	
Numeri e indirizzi di assistenza	

Tabella 1 ***Informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di accesso a Internet.***

06A06899

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 19 luglio 2006.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). (Disposizione n. 1).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'INSEAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 495 in data 17 maggio 2006, relativa all'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

Vista la nota dell'INSEAN prot. n. 1066 del 19 maggio 2006, con la quale la suddetta deliberazione è stata trasmessa ai Ministri della difesa e dei trasporti;

Vista le note del Ministero della difesa prot. n. 8/26712/ del 19 giugno 2006 e del Ministero dei trasporti prot. n. 2679 del 19 luglio 2006, con le quali è stata comunicata l'approvazione da parte dei Ministri della deliberazione n. 495 in data 17 maggio 2006;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: PISI

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

L'ISTITUTO NAZIONALE
PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

Premesso che:

gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano i dati di cui sopra, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*;

l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;

Ritenuto di individuare in maniera analitica negli allegati, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, quelle effettuate da questo Istituto, in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare in maniera sintetica anche le operazioni ordinarie che questo Istituto necessariamente svolge al fine di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra si è preventivamente verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto il parere del Garante reso in data 10 maggio 2006 ai sensi dell'art. 154 del Codice;

Rilevato che l'approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non comporta impegno di spesa a carico del bilancio e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo n. 196/2003 (articoli 65, 68, 71, 95 e 112).

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Al fine di rendere maggiormente semplificata la lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

Allegati n.	Denominazione del trattamento
1	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'INSEAN, nonché dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente
2	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'INSEAN - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3	Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione

ALLEGATO 1

Denominazione del trattamento.

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'INSEAN, nonché dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente.

Fonte normativa.

Codice civile (articoli 2094 - 2134); decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 7 febbraio 1990, n. 19; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; legge 12 marzo 1999, n. 68; legge 8 marzo 2000, n. 53; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; legge 14 aprile 1982, n. 164; legge 6 marzo 2001, n. 64; regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'INSEAN (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005); Regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca dell'INSEAN (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2003); regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'INSEAN (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003); contratti collettivi nazionali di lavoro; contratti collettivi integrativi.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

Applicazione della disciplina relativa al mandato degli organi istituzionali dell'ente (art. 65, decreto legislativo n. 196/2003).

Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale superiore o universitario (art. 95, decreto legislativo n. 196/2003).

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

• Origine	[×] razziale	[×] etnica	
• Convinzioni	[×] religiose	[×] filosofiche	[×] d'altro genere
• Convinzioni	[×] politiche	[×] sindacali	
• Stato di salute	[×] patologie attuali	[×] patologie pregresse	[×] terapie in corso
• Stato di salute	[×] relativi ai familiari del dipendente		
• Vita sessuale	[×] *(soltanto in caso di eventuale rettificazione di sesso)*		

• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, decreto legislativo n. 196/2003) [×]

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti):

Trattamento «ordinario» dei dati

Raccolta	[×] presso gli interessati	[×] presso terzi
Elaborazione	[×] in forma cartacea	[×] con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento e diverse da quelle «standard» quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: [×] *comunicazioni (come di seguito individuate).*

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) agli enti assistenziali, previdenziali, assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza ai fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

c) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle «categorie protette»;

d) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, legge n. 300/1970 e C.C.N.L.);

e) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);

f) enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001, art. 50).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Il trattamento concerne i dati indispensabili all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time, di consulenza, co.co.co. ecc.) nell'Istituto ovvero in istituzioni collegate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione anche per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché per la realizzazione di stage, tirocini e corsi di dottorato di ricerca. I dati sono oggetto di trattamento presso i competenti uffici dell'INSEAN per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. In particolare, i dati sulle opinioni filosofiche o di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio). I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione, laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; infine alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa del dipendente e/o previa richiesta dell'Istituto. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). I dati sono raccolti altresì presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Sono trattati altresì i dati sanitari della persona che ricopre la carica di Presidente dell'Istituto, ai fini della gestione del rapporto istituzionale di quest'ultimo, con particolare riferimento ai casi di assenza prolungata o impedimento.

ALLEGATO 2

Denominazione del trattamento.

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'INSEAN - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.

Fonte normativa.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 24 maggio 1970, n. 336; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 12 marzo 1999, n. 68; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; legge 8 agosto 1995, n. 335; Regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'INSEAN (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003).

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti).

• Origine	[×] etnica		
• Stato di salute	[×] patologie attuali	[×] patologie pregresse	[×] terapie in corso

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti).

Trattamento «ordinario» dei dati

• Raccolta	[×] presso gli interessati	[×] presso terzi
• Elaborazione	[×] in forma cartacea	[×] con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento e diverse da quelle «standard» quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: [×] *comunicazioni (come di seguito individuate).*

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965);

b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001);

c) INPDAP e I.N.P.S. (in caso di inabilità assoluta o permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995);

d) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per infortuni e per malattie contratte per causa di servizio).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

I dati sanitari vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap o all'I.N.P.S. (a seconda dell'Istituto a cui è iscritto l'interessato) per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, legge n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'INAIL (per gli accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 decreto legislativo n. 112/1998). I dati sull'origine etnica sono trattati per verificare i requisiti per l'accesso ai benefici di legge per i reduci civili dall'internamento, laddove l'interessato ne faccia richiesta. I dati sono raccolti altresì presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

ALLEGATO 3

Denominazione del trattamento.

Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio, al contenzioso in sede giudiziale e stragiudiziale, e alla copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione, nonché all'accertamento della responsabilità civile, e disciplinare e contabile del personale.

Fonte normativa.

Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Leggi sulla giustizia amministrativa; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.

Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e conciliazione (articoli 71 e 112, decreto legislativo n. 196/2003).

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti):

• Origine	[×] razziale	[×] etnica	
• Convinzioni	[×] religiose	[×] filosofiche	[×] d'altro genere
• Convinzioni	[×] politiche	[×] sindacali	
• Stato di salute	[×] patologie attuali	[×] patologie pregresse	[×] terapie in corso
• Stato di salute	[×] relativi ai familiari del dipendente		
• Vita sessuale	[×]		

• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, decreto legislativo n. 196/2003) [×]

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento «ordinario» dei dati

• Raccolta	[×] presso gli interessati	[×] presso terzi
• Elaborazione	[×] in forma cartacea	[×] con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento e diverse da quelle «standard» quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: [×] *comunicazioni (come di seguito individuate).*

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, Enti previdenziali (INAIL, INPS, INPDAP), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);

b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);

c) struttura sanitaria e Comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione amministrativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001);

d) alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971);

e) alla Direzione provinciale del lavoro (ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001);

f) all'Avvocatura generale dello Stato (art. 14, comma 7, decreto legislativo n. 138/2003).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Viene effettuato il trattamento dei dati indispensabili alla difesa dell'Istituto in sede giudiziale e stragiudiziale anche nell'ambito di pareri resi all'amministrazione, di scritti difensivi e di richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico, agli Enti previdenziali (INAIL, INPS, INPDAP), agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie ed altrui), alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente della controparte e al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo a un contenzioso.

06A06898

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 19 luglio 2006, n. **1107802.**

Graduatoria relativa alle Regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - prevista dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (2º bando).

Circolare attuativa relativa ai progetti aventi esito conclusivo 2, 3 e 4.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
Alla Cassa Depositi e Prestiti
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Ai fini della concessione delle agevolazioni ai progetti aventi esito conclusivo 2, 3 e 4 ai sensi del decreto 1º marzo 2006, il termine fissato nel punto 5 delle precisazioni previste nella circolare n. 946081 del 27 aprile 2006 per la trasmissione al Soggetto convenzionato della comunicazione di esito della delibera di finanziamento bancario da parte delle imprese che hanno presentato specifica richiesta ai sensi del punto 4 delle precisazioni della medesima circolare, è prorogato al 15 settembre.

Entro tale termine le imprese indicano il soggetto finanziatore prescelto tramite comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, Ufficio C1 - Gestione degli interventi per l'innovazione tecnologica, via Giorgione n. 2B - 00147 Roma, e per conoscenza al Soggetto convenzionato.

Le richieste di cui al punto 4 delle precisazioni previste nella circolare n. 946081 del 27 aprile 2006 vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo dell'atto perfezionato ai sensi del secondo comma della presente circolare.

Si precisa inoltre che, relativamente ai progetti in questione, per la quota di agevolazione riferita alle attività di sviluppo precompetitivo di cui alla legge n. 46/1982 non sono disposte erogazioni a titolo di anticipazione, mentre per le relative attività di industrializzazione di cui alla legge n. 488/1992 tali erogazioni — ove già richieste sono concedibili, in quanto solo per queste ultime si applica interamente la procedura prevista nella circolare n. 946130/2004.

Roma, 19 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06955

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 12 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Hiroshi Azuma, console generale del Giappone in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 12 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Axel Hartmann, console generale della Repubblica Federale di Germania in Milano».

06A06911

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2006

Dollaro USA	1,2643
Yen	147,68
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,348
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466

Lira sterlina	0,68300
Fiorino ungherese	275,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9463
Corona svedese	9,2305
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,183
Franco svizzero	1,5707
Corona islandese	92,75
Corona norvegese	7,9320
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2418
Nuovo leu romeno	3,5628
Rublo russo	34,0350
Nuova lira turca	1,9635
Dollaro australiano	1,6829
Dollaro canadese	1,4334
Yuan cinese	10,1040
Dollaro di Hong Kong	9,8312
Rupia indonesiana	11587,31
Won sudcoreano	1203,55
Ringgit malese	4,6533
Dollaro neozelandese	2,0303
Peso filippino	66,129
Dollaro di Singapore	2,0042
Baht tailandese	48,090
Rand sudafricano	8,8855

Cambi del giorno 21 luglio 2006

Dollaro USA	1,2680
Yen	146,96
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,413
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68290
Fiorino ungherese	276,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9595
Corona svedese	9,2441
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,348
Franco svizzero	1,5708
Corona islandese	93,18
Corona norvegese	7,9330
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2451
Nuovo leu romeno	3,5774
Rublo russo	34,0930
Nuova lira turca	1,9723
Dollaro australiano	1,6833
Dollaro canadese	1,4347
Yuan cinese	10,1309
Dollaro di Hong Kong	9,8593
Rupia indonesiana	11597,13
Won sudcoreano	1204,54
Ringgit malese	4,6650
Dollaro neozelandese	2,0316
Peso filippino	66,063
Dollaro di Singapore	2,0048
Baht tailandese	48,116
Rand sudafricano	8,9137

Cambi del giorno 24 luglio 2006

Dollaro USA	1,2633
Yen	147,32
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,435
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68160
Fiorino ungherese	276,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9433
Corona svedese	9,2595
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,385
Franco svizzero	1,5746
Corona islandese	93,48
Corona norvegese	7,9540
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2540
Nuovo leu romeno	3,5640
Rublo russo	34,0175
Nuova lira turca	1,9600
Dollaro australiano	1,6773
Dollaro canadese	1,4405
Yuan cinese	10,0868
Dollaro di Hong Kong	9,8256
Rupia indonesiana	11603,41
Won sudcoreano	1202,41
Ringgit malese	4,6673
Dollaro neozelandese	2,0321
Peso filippino	65,875
Dollaro di Singapore	2,0025
Baht tailandese	48,030
Rand sudafricano	8,9041

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07054-06A07055-06A07056

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 12 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, relativo al riconoscimento, al sig. Maurizio Felix Acosta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas.

Nel decreto ministeriale di riconoscimento, al sig. Mauricio Felix Acosta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2006, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas, citato in epigrafe, alla pag. 4 e 5 dove è scritto:

«sig. Maurizio Felix Acosta»;

leggasi:

«sig. Mauricio Felix Acosta».

06A06894

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 833 del 14 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE PLIVA, nelle forme e confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse e «10 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone da 200 ml;

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale 03227750969.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

A.I.C. n. 035763010 (in base 10), 123DU2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Rivopharm S.A Pharmaceutical Laboratories stabilimento sito in Svizzera, Centro Insema C, Manno (produzione, controllo e confezionamento); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società consortile a r.l. sito in Anagni, via Paduni n. 240 (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 58 mg; amido di mais 12 mg; crospovidone 2 mg; povidone K 30 5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; ipromellosa 2,5 mg; macrogol 6000 0,25 mg; sodio laurilsolfato 1 mg; olio vegetale idrogenato 1 mg; magnesio stearato 1 mg.

Confezione: «10 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone da 200 ml.

A.I.C. n. 035763022 (in base 10), 123DUG (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Rivopharm S.A Pharmaceutical Laboratories stabilimento sito in Svizzera, Centro Insema C, Manno (produzione, controllo e confezionamento); Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società consortile a r.l. sito in Anagni, via Paduni n. 240 (rilascio dei lotti).

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: carbomero 980 19,5 mg; saccarosio 4000 mg; sodio metil - paraidrossibenzoato 20 mg; sodio propil - paraidrossibenzoato 5,0 mg; polisorbato 20 5,0 mg; aroma ciliegia 20 mg; acido citrico monoidrato 7,5 mg; sodio idrossido quanto basta a 6,5 pH; acqua depurata quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico;

bambini: sollievo dai sintomi quali nausea e vomito.

Classificazione ai fini della rimborsabilita:

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035763010 (in base 10), 123DU2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «10 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 035763022 (in base 10), 123DUG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 035763010 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035763022 - «10 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone da 200 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Glaxo Allen».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 846 del 14 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale 08998480159) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37100 - Verona.

Medicinale: CITALOPRAM GLAXO ALLEN.

Confezione A.I.C. n. 036651014 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3, 20121 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: Citalopram Ranbaxy Italia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 848 del 17 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 - Milano, Italia, codice fiscale 00825120157.

Medicinale: EUTIROX.

Variazione A.I.C.:

variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13);

altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la seguente modifica degli eccipienti:

A.I.C. n. 024402048 - «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,675 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,975 gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg;

A.I.C. n. 024402051 - «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,625 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,925; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg.

A.I.C. n. 024402063 - «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,575 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,875; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg.

A.I.C. n. 024402075 - «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,55 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,85; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg.

A.I.C. n. 024402125 - «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,65 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,95; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg.

A.I.C. n. 024402137- «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: calcio fosfato bibasico anidro 103,5 mg; amido di mais 17,6 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; sodio carbossimetilamido 5 mg; talco 5 mg; acido citrico 2,8 mg; magnesio stearato 1 mg;

a: amido di mais 25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; lattosio monoidrato 65,90; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg.

I lotti già prodotti, recanti la precedente composizione in eccipienti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06913

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 maggio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente: «Proroga della commercializzazione di talune varietà di specie di piante ortive cancellate dai relativi registri nazionali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2006, alla pag. 94, primo rigo, dove è scritto: «Considerato che gli *interessi* hanno presentato le richieste intese...», leggasi: «Considerato che gli *interessati* hanno presentato le richieste intese......».

06A06953

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-173) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

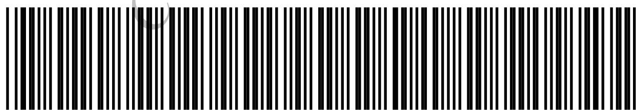
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00